

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 maggio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 19.

Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14. (23R00147)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 20.

Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)). (23R00148) Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2023, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023). (23R00152)..... Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 2.

Modifica della denominazione ufficiale del Comune di «Montagna» in «Montagna sulla strada del vino». (23R00149)..... Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 2023, n. 1.

Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003 e delle altre leggi provinciali dove ricorre il termine handicap, per sostituirlo con il termine disabilità. (23R00157)..... Pag. 11


LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 2023, n. 2.

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. (23R00158)..... Pag. 14

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2022, n. 0154/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - Sviluppoimpresa). (23R00134)..... Pag. 17



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2022, n. 0155/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177. (23R00135) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre
2022, n. 0157/Pres.


Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (23R00136) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre
2022, n. 0158/Pres.

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (23R00137) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre
2022, n. 0160/Pres.

Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»). (23R00138) Pag. 36



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 19.

Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 43 del 9 agosto 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste adotta la presente legge in virtù della potestà legislativa riconosciuta nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, lettera o), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e delle ulteriori materie di cui al medesimo art. 2, primo comma, lettere b), d), e), g) e m), della legge costituzionale n. 4/1948, nonché in armonia con quanto previsto dall'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

2. La presente legge è finalizzata a riconoscere e garantire i diritti inviolabili delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana e a tutelare il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità ai principi espressi dalle leggi 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), e 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

3. L'azione dei pubblici poteri in relazione ai domini collettivi valdostani si svolge nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini organizzati nelle forme collettive indicate dalla presente legge e astenendosi dall'interferire con la loro azione al di fuori di gravi e comprovate situazioni di inerzia o malfunzionamento.

4. La presente legge determina, inoltre, la titolarità, i modi di godimento e i limiti della proprietà collettiva originaria costituita nelle forme delle Consorzierie valdostane, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e il perseguimento del preminente interesse generale per le comunità locali che le amministrano, al fine, altresì, di salvaguardare e sostenere i territori montani.

Art. 2.

Natura giuridica e caratteristiche delle Consorzierie valdostane

1. La regione riconosce le Consorzierie valdostane, comunque denominate, come forme di dominio collettivo e come ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, intendendosi per tali le collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pubblicità delle decisioni.

2. Le Consorzierie, quali enti esponenziali delle collettività interessate e gestori dei loro beni collettivi, sono fornite di personalità giuridica di diritto privato, soggette alla Costituzione e dotate di capacità di autonormazione per mezzo dei loro statuti e regolamenti. Esse sono dotate di piena capacità di gestione del patrimonio ambientale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva quale forma di comproprietà intergenerazionale, riconducibile alla secolare e peculiare tradizione giuridica della Valle d'Aosta.

3. Gli atti di autonormazione e di gestione delle consorzierie non sono soggetti ad approvazione o controllo da parte della regione o di altra pubblica amministrazione.

4. Il regime di Consorzieria si desume, oltre che dagli statuti e dai regolamenti vigenti, dalle fonti giuridiche originarie dei singoli domini collettivi fra cui, a titolo meramente esemplificativo, gli antichi statuti e regolamenti, i documenti relativi ai feudi medievali, il Catasto sardo, le deliberazioni e i regolamenti municipali approvati dalla *Royale Délégation* e, in assenza di fonti storiche più risalenti, dalle intestazioni catastali attuali e dalle comprovate modalità di gestione consortile seguite ab immemorabili dalle comunità.

5. I beni di pertinenza delle Consorzierie sono parte essenziale dell'ecosistema alpino e ricchezza fondamentale dell'intera comunità valdostana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, restano fermi per i beni di Consorzieria i vincoli di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, nonché il divieto di distribuzione degli utili di gestione fra i consortisti, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 3.

Titolarità dei diritti di Consorzieria

1. I titolari di diritti di Consorzieria, anticamente definiti «*ayants droit*» o «*feux faisant*» e attualmente denominati consortisti, sono individuati dagli statuti, dai regolamenti e dalle altre eventuali fonti di cognizione del dominio collettivo di cui all'art. 2, comma 4.

2. In forza di quanto stabilito dai rispettivi statuti e regolamenti, possono fare parte delle Consorzierie, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai connessi obblighi, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località dei comuni in cui sono ubicati i beni della Consorzieria, i discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risiedono effettivamente in Valle d'Aosta per il periodo minimo stabilito negli statuti o nei regolamenti delle Consorzierie stesse.



3. Tutte le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata dagli amministratori.

Art. 4.

Forme di dominio collettivo assimilate

1. Oltre agli enti denominati Consorterie, il regime di Consorteria definito dalla presente legge si applica anche, in quanto compatibile, alle altre forme di dominio collettivo a esse assimilate, indipendentemente dalla loro denominazione, riguardanti tanto la custodia e la gestione di beni naturali come le terre, i boschi e le acque, quanto le connesse attività produttive, di mutualismo, istruzione, assistenza e lavoro svolte in forma associativa comunitaria, con particolare riferimento a tutti i beni rurali detenuti ed eserciti collettivamente quali:

- a) antiche scuole di villaggio;
- b) latterie turnarie;
- c) forni e mulini di interesse generale;
- d) beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mutualistiche che dichiarino il loro assoggettamento a tale regime.

2. Il regime di Consorteria può essere, altresì, applicato a qualsiasi bene immobile destinato al perseguimento di interessi collettivi di natura agro-silvo-pastorale e ambientale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche proprie e della denominazione di Consorteria da parte dei soggetti proprietari.

Art. 5.

Rappresentanza collettiva

1. La regione riconosce l'associazione *Réseau des consorceries et des biens communs de la Vallée d'Aoste* e le altre associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano per principale compito statutario la rappresentanza delle *Conimmatricusorterie valdostane*, quali strumenti di cooperazione volontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, operanti su base democratica, con funzioni rappresentative, consultive e propositive.

2. La regione può stipulare accordi con le associazioni o gli altri soggetti di cui al comma 1, per il tramite del Tavolo di coordinamento di cui al comma 4, per interventi di supporto in funzione delle rispettive necessità di carattere tecnico-gestionale o contabile.

3. Le associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1 svolgono, in collaborazione con la regione e con gli organismi tecnici e scientifici competenti, funzioni di analisi e di monitoraggio dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, al fine del miglioramento della loro organizzazione e del loro funzionamento.

4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di domini collettivi è istituito, con deliberazione della giunta regionale, un Tavolo di coordinamento con il compito di formulare proposte per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di domini collettivi e per la revisione delle medesime, composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di domini collettivi, che lo presiede direttamente o tramite un suo delegato, e un funzionario della medesima struttura;

b) due rappresentanti delle associazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1;

c) uno specialista esperto nel settore dei domini collettivi, designato di comune accordo dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.

5. Il Tavolo è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di due degli altri componenti. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all'attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario incaricato dal dirigente della struttura competente in materia di domini collettivi.

Art. 6.

Registrazione

1. La personalità giuridica di diritto privato delle Consorterie valdostane è attestata dalla registrazione nel registro valdostano delle consorterie, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di domini collettivi, di seguito denominato registro. La registrazione avviene in forma gratuita.

2. Sono iscritte d'ufficio nel registro, come persone giuridiche di diritto privato, le Consorterie valdostane già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta), di cui all'allegato 1 alla presente legge.


3. La regione promuove la registrazione di tutte le Consorterie come persone giuridiche di diritto privato nel registro. Per la gestione del registro, la regione può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

4. La registrazione è richiesta dal legale rappresentante della Consorteria o, in mancanza di organi regolarmente funzionanti, anche da uno solo dei consortisti nell'interesse della Consorteria stessa.

5. Nel registro sono riportati, in particolare, la denominazione degli enti, la loro sede, le fonti che stabiliscono le norme sul loro ordinamento e la loro amministrazione, la natura e la localizzazione dei beni su cui sono esercitati i diritti consortili mediante indicazione dei relativi dati catastali, nonché la tipologia dei diritti e degli obblighi degli associati e le modalità di determinazione delle eventuali quote di riparto delle proprietà.

6. Alla domanda di registrazione sono allegati i documenti storici e catastali eventualmente disponibili. Per le Consorterie di cui all'art. 4, comma 2, è richiesto obbligatoriamente il deposito dell'atto costitutivo, in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, e dello statuto. La documentazione depositata è accessibile da parte di ogni soggetto interessato.

7. La notizia della presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 della domanda di registrazione al Registro è pubblicata, a richiesta dei medesimi sogget-



ti, all'albo pretorio *on-line* dei comuni in cui sono siti i beni della Consortheria e in apposita sezione del sito istituzionale della regione. Tale pubblicazione non è richiesta per le Consortherie costituite ai sensi dell'art. 4, comma 2.

8. La registrazione può essere rifiutata, in caso di grave carenza di documentazione e di palese assenza dei requisiti necessari, con provvedimento motivato dal responsabile del registro ovvero, nel rispetto di regolare contraddittorio, a seguito di opposizione scritta da parte di un soggetto interessato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della domanda di registrazione all'albo pretorio *on-line* del comune, ai sensi del comma 7. La presentazione dell'opposizione ha effetto sospensivo.

9. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della domanda di iscrizione nell'albo pretorio *on-line* del comune, ai sensi del comma 7, senza che siano intervenute opposizioni, ovvero in seguito al mancato accoglimento delle stesse, il responsabile del registro, verificati i contenuti di cui al comma 5, procede all'iscrizione nel registro per la finalità di cui al comma 1.

Art. 7.

Decreto per la trascrizione e voltura catastale

1. Il Presidente della regione dichiara, con proprio decreto, l'avvenuta registrazione della Consortheria, attestando, con efficacia ricognitiva, in capo alla medesima la proprietà dei beni collettivi a essa riconducibili, sui quali sono riconosciuti i vincoli pubblicitici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017.

2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale. Nel termine di trenta giorni dall'adozione del medesimo, il soggetto che ha presentato domanda di registrazione ha l'obbligo di richiedere la formalità di trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale a favore della Consortheria dei beni e diritti a essa pertinenti presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Art. 8.

Diritti dei singoli consortisti

1. La titolarità e misura dei diritti dei singoli consortisti è riportata in appositi registri denominati «*cahiers des ayants droit*», di seguito «*cahiers*», conservati presso la sede dell'ente ovvero custoditi, a richiesta della Consortheria stessa, presso la sede del comune in cui sono localizzati i beni collettivi. I dati contenuti nei *cahiers* sono pubblici e gratuitamente consultabili a semplice richiesta.

2. La regione, d'intesa con le associazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1, elabora *standard* omogenei per la strutturazione dei *cahiers* e individua le modalità più opportune per la loro riproduzione su idonei supporti informatici. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dei dati contenuti nei *cahiers* avvengono a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante della Consortheria o di altra persona individuata dagli atti che regolano il funzionamento dell'ente.

3. L'ammissione di nuovi consortisti e il trasferimento delle quote di Consortheria, ove previste, fermo restando il carattere necessariamente collettivo della proprietà consortile, sono consentiti in forza di atti a titolo gratuito o oneroso, esclusivamente a beneficio di soggetti già in possesso dei requisiti personali prescritti dagli atti fondativi per essere parte della Consortheria.

Art. 9.

Soluzione agevolata dei contenziosi

1. La regione promuove procedure di soluzione facilitata e semplificata dei contenziosi inerenti alla gestione delle attività consortili, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'accertamento e la tutela dei diritti dei consortisti e per la risoluzione delle controversie sui domini collettivi nelle forme stabilite dall'ordinamento vigente.

2. La regione istituisce a tal fine un *Jury des Consorteries*, composto da persone con comprovate competenze in materia di domini collettivi.

3. Per le controversie di minore complessità, le parti interessate possono chiedere la designazione, da parte delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1, di un facilitatore per promuovere la risoluzione bonaria della controversia.

Art. 10.

Funzioni economiche e sociali

1. In considerazione dei fenomeni di forte spopolamento registrati in talune zone della regione e in presenza di carenze dei servizi, al fine di rispondere adeguatamente a fabbisogni ambientali e sociali emergenti nei territori rurali marginali, le Consortherie possono svolgere, in via complementare e accessoria rispetto alle loro funzioni agro-silvo-pastorali, attività connesse al territorio e a beneficio della collettività di riferimento, aventi carattere turistico, ricettivo, culturale, ricreativo, di servizio e di produzione di energie rinnovabili, oltre che di commercializzazione dei prodotti del territorio, aderendo eventualmente all'uopo anche a strumenti cooperativi o consorziali per il raggiungimento di tali finalità.

2. I proventi delle attività di cui al comma 1 sono soggetti a obbligo di reinvestimento nelle attività proprie della Consortheria e nella gestione del suo territorio.

3. Nel rispetto dei limiti e delle linee di indirizzo approvate dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, qualora le forme di utilizzo tradizionale non rivestano carattere di particolare rilievo ambientale e non risultino economicamente convenienti, la Consortheria può destinare, nella misura e per le superfici strettamente necessarie, una parte dei suoi beni immobili a funzione diversa da quella agro-silvo-papistorale, disponendo le opportune misure affinché del plusvalore derivante dalla nuova destinazione dei beni beneficino in via esclusiva le collettività interessate.

4. Con le stesse modalità e i limiti di cui al comma 3, la Consortheria può costituire diritti reali parziari e limitati nel tempo su beni immobili di propria pertinenza ed



effettuare permuta. Queste ultime sono consentite esclusivamente fra territori contigui e al solo scopo di razionalizzazione e di accorpamento fondiario.

5. I beni immobili con vocazione agro-silvo-pastorale eventualmente acquisiti dalla Consorceria in permuta, in forza di donazione o di disposizione testamentaria o a qualsiasi altro titolo, sono soggetti al regime giuridico di cui all'art. 2.

6. In caso di espropriazione di beni della Consorceria per pubblica utilità ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), il vincolo di indisponibilità gravante sui beni espropriati si trasferisce sull'indennità di espropriazione.

Art. 11.

Pianificazione territoriale, ambientale ed energetica

1. La regione e gli enti locali danno notizia alle Consorcerie in ordine a tutti i procedimenti di carattere pianificatorio, con particolare riguardo alle finalità di governo del territorio, paesaggistiche, ambientali, faunistiche, idriche, energetiche e culturali che riguardino il loro territorio. Gli stessi riconoscono alle Consorcerie accesso alle informazioni e pieno diritto di partecipazione al processo di elaborazione e di decisione riguardo agli atti di carattere pianificatorio. La regione e gli enti locali favoriscono, altresì, condizioni per l'accesso delle Consorcerie alla giustizia in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa eurounitaria vigente in materia.

2. Ogni eventuale determinazione assunta dalla regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta in difformità dalle osservazioni espresse dalle Consorcerie, in sede di partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1, deve essere puntualmente motivata.

Art. 12.

Agevolazione e supporto

1. La regione e gli enti locali della Valle d'Aosta individuano a beneficio delle Consorcerie, ove possibile, modalità organizzative e procedure amministrative ispirate a criteri di massima semplicità e di gratuità, ponendo oneri burocratici a carico delle stesse solo nella misura strettamente necessaria.

2. La regione, anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1, fornisce alle Consorcerie supporto negli adempimenti amministrativi in materia giuridica, tecnica e tributaria per promuovere l'assolvimento ottimale della loro precipua funzione socio-ambientale.

Art. 13.

Cooperazione e razionalizzazione

1. La regione e gli enti locali della Valle d'Aosta promuovono forme di stabile collaborazione tecnica e operativa fra le Consorcerie, al fine di ridurre gli oneri gestionali.

2. La regione e gli enti locali della Valle d'Aosta agevolano dinamiche di accorpamento su base volontaria delle Consorcerie, in particolare ove le stesse presentino caratteri di particolare frammentazione. Le misure di incentivazione alla razionalizzazione possono comprendere anche l'erogazione di contributi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la copertura delle spese tecniche a sostegno dei processi di accorpamento fondiario.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 14.

Accesso a fondi e programmi europei, statali e regionali

1. La regione, in considerazione delle loro specifiche funzioni collettive, favorisce la partecipazione di rappresentanti delle Consorcerie ai processi di programmazione dei fondi dell'Unione europea, statali e regionali, nel quadro del dialogo partenariale.

2. La regione favorisce l'accesso delle Consorcerie e degli enti a esse assimilati, a strumenti, programmi e fondi europei, statali e regionali, anche attraverso specifiche disposizioni che valorizzino il carattere collettivo e le finalità ambientali e sociali di tali enti.

Art. 15.

Pianificazione boschiva e pascoliva

1. Le Consorcerie partecipano attivamente, in conformità alla normativa di settore, alla programmazione strategica e alla pianificazione forestale e pascoliva, sulla base degli obiettivi e delle linee d'azione stabilite dalla regione, esprimendo le specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche del loro territorio, anche al fine di prevenire i rischi idrogeologici e di promuovere azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Art. 16.

Interventi sussidiari e poteri surrogatori

1. Qualora gli organi di una Consorceria si trovino temporaneamente nell'accertata impossibilità di regolare funzionamento, il comune promuove la costituzione, o la ricostituzione, dei suoi organi, convocando all'uopo un'apposita assemblea dei consortisti mediante avviso pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio online ed esposto in tutte le frazioni interessate.

2. In presenza di accertata e definitiva impossibilità di funzionamento di una Consorceria e a seguito dell'esperimento infruttuoso della procedura di riattivazione degli organi di cui al comma 1, il comune, ove siano presenti nel suo territorio altri enti omologhi e gli stessi si rendano disponibili, affida per convenzione, impregiudicati i diritti dei consortisti, la gestione dei beni consortili a uno di tali enti affinché eserciti in relazione agli stessi tutti i



poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in gestione separata nelle forme previste dagli articoli 103 e 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

3. Nell'esercizio della sua funzione sussidiaria, il comune, a fronte dell'accertata impossibilità di ricorrere alle forme di collaborazione gestionale orizzontale, assume, previo provvedimento dell'organo competente, l'amministrazione diretta dei beni consortili, registrata contabilmente mediante apposita separata gestione in bilancio. I proventi derivanti dall'amministrazione dei beni consortili sono destinati al finanziamento di lavori, opere o servizi di interesse generale della frazione o del territorio interessato, ovvero della comunità di riferimento.

4. I consortisti possono costituire un comitato per la partecipazione all'amministrazione diretta di cui al comma 3, con funzione consultiva rispetto all'attività comunale di gestione dei beni collettivi amministrati.

5. Ove gli organi della Consorteria siano stati regolarmente ripristinati e risultino di nuovo funzionanti, i beni amministrati in gestione separata sono retrocessi alla Consorteria.

6. L'accertamento del regolare funzionamento della Consorteria, ai sensi del comma 5, è attestato dal soggetto gestore del Registro.

7. In caso di estinzione o scioglimento della Consorteria, i beni immobili di sua pertinenza sono devoluti ai comuni entro i cui confini essi sono compresi ed entrano a far parte del demanio dei comuni. L'estinzione o lo scioglimento della Consorteria sono disposti dal Presidente della regione, con proprio decreto. Lo stesso decreto ordina la cancellazione della Consorteria dal registro, dispone la devoluzione dei beni consortili a beneficio del demanio comunale e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale.

Art. 17.

Poteri sostitutivi

1. Nel caso in cui un comune non provveda agli adempimenti surrogatori di cui all'art. 16, il Presidente della regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta affinché vi provveda entro i trenta giorni successivi. Gli eventuali oneri conseguenti all'esercizio dei poteri sostitutivi restano a carico del comune inadempiente.

2. Il Presidente della regione promuove, inoltre, innanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, il giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.

Art. 18.

Beni dormienti

1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni operano una ricognizione completa delle Consorterie esistenti nel loro territorio, nonché

dei beni immobili di uso collettivo per i quali non sia, nel frattempo, intervenuta la registrazione presso il registro, dandone opportuna evidenza sul proprio albo pretorio *on-line*.

2. I beni immobili di uso collettivo, per i quali il consiglio comunale competente per territorio abbia accertato, con propria deliberazione, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, che non sia possibile individuare la titolarità in capo a una Consorteria registrata, entrano a far parte del demanio del comune stesso per mezzo di decreto del Presidente della regione, che costituisce titolo per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 19.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 14/1973 e la legge regionale 9 agosto 1994, n. 41 (Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14), sono abrogate.

Art. 20.

Contributo alle associazioni e agli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1

1. La regione concede annualmente alle associazioni e agli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1, un contributo per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dalla presente legge.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i termini per la presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo.

Art. 21.


Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.000 annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti).

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis)

23R00147

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 20.

Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 44 del 16 agosto 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 2-quinquies

1. Dopo l'art. 2-*quater* della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)), è inserito il seguente:

«Art. 2-*quinquies* (*Compiti del difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità*). — 1. Il difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

3. Il difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri caregiver familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità e dei caregiver familiari;


d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'art. 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari e si attiva affinché non si verificino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari in tutti gli ambiti della vita associata;

f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità e dei loro caregiver familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro caregiver familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla rimozio-



ne delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;

i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;

j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e dei caregiver familiari e alla piena inclusione sociale;

k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009;

m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;

n) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;

o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;

q) promuove il ruolo del *disability manager*, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.

4. Il difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

5. Per le attività di cui al presente articolo, il difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 2-sexies

1. Dopo l'art. 2-quinquies della l.r. 17/2001, introdotto dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 2-sexies (*Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità*). — 1. Per lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il difensore civico si avvale della collaborazione di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa. Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. L'esperto di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne penali;

b) assenza delle cause ostative indicate all'art. 7, comma 1.


3. L'esperto svolge la propria attività per una durata di cinque anni, a titolo gratuito.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 15

1. Il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché singole relazioni sulle attività svolte nell'ambito delle ulteriori funzioni di garanzia a esso attribuite dalla presente legge. Le relazioni sono illustrate dal difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica e sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.»



Art. 4.

Inserimento dell'art. 18-bis

1. Dopo l'art. 18 della l.r. 17/2001, nel capo IV, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Rinvio*). — 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, l'avviso per il conferimento dell'incarico di cui all'art. 2 è pubblicato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'art. 4 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in annui euro 5.000 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00148

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2023, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento n. 5 - del 24 aprile 2023, n. 16*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche
alla legge regionale n. 28/1976*


1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Quale misura straordinaria di sostegno finanziario, si dispone, relativamente agli aggiornamenti biennali con decorrenza del 30 aprile 2023, 31 ottobre 2023, 30 aprile 2024 e 31 ottobre 2024, che la percentuale di rivalutazione prevista dall'ottavo comma venga azzerata.

3-quater. Quale misura straordinaria di sostegno finanziario, sono sospesi i versamenti relativi alla prima rata 2023, previa comunicazione alla competente struttura regionale entro il 30 giugno 2023, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2023, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile 2023 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della l.r. 28/1976 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3-ter, hanno efficacia limitatamente agli anni 2023 e 2024 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 dicembre 2024, sono automaticamente abrogate.



1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3-*quater*, hanno efficacia limitatamente all'anno 2023 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2023, sono automaticamente abrogate.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/1989

1. la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23 (Interventi a favore dei comuni e consorzi dei comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna dell'obbligo) è sostituita dalla seguente:

«*b*) tra più richiedenti è data priorità:

1. Ai comuni e ai consorzi dei comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità;

2. Ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei comuni interessati.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2002

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2003

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso di noleggio a lungo termine senza conducente.».

Art. 5.

Sostituzione all'art. 9 della legge regionale n. 23/2003

1. L'art. 9 della legge regionale n. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Interruzione dell'obbligo di pagamento*). — 1. Gli elenchi previsti dall'art. 5, commi 44 e 45, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono compilati dal sistema

informativo regionale sulla base della trascrizione, nei pubblici registri, del titolo di proprietà a favore delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli. La trascrizione nei pubblici registri, ai fini di cui al presente comma, deve essere richiesta e deve perfezionarsi entro il mese successivo a quello di pagamento della tassa automobilistica.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati dalla Regione e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro.

3. Contestualmente agli elenchi, il sistema informativo regionale mette a disposizione delle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dall'art. 5, comma 47, del decreto-legge n. 953/1982 e dovuto per ciascun veicolo preso in carico. L'impresa è tenuta al pagamento del diritto fisso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso.

4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultano proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Art. 6.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 10/2011

1. All'art. 17, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) le parole «degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di edilizia agevolata stabiliti dalla programmazione regionale».

Art. 7.

Abrogazione degli articoli 8 e 18 della legge regionale n. 18/2022

1. Gli articoli 8 e 18 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) sono abrogati.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2022

1. L'art. 23 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Norma finanziaria*). — 1. Gli oneri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di cui all'art. 22.».



Art. 9.

*Inserimento dell'art. 23-bis
nella legge regionale n. 18/2022*

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 18/2022 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Norma finale). — 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il comma 2 dell'art. 3 è abrogato.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 1/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza) le parole «per il tempo strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 1/2023*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2023 sono abrogati.

Art. 12.

*Rifinanziamento e rimodulazione
delle leggi regionali di spesa*

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7, lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'allegato n. 4/1, è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2023-2025 nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 aprile 2023

CIRIO

(*Omissis*).

23R00152

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 2.

Modifica della denominazione ufficiale del Comune di «Montagna» in «Montagna sulla strada del vino».

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/Sez. gen. del 30 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della denominazione ufficiale del Comune di «Montagna» in «Montagna sulla strada del vino»


1. La denominazione ufficiale del Comune di Montagna in Provincia di Bolzano è modificata in «Montagna sulla strada del vino».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 marzo 2023

Il Presidente della Regione: FUGATTI

23R00149



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 2023, n. 1.

Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003 e delle altre leggi provinciali dove ricorre il termine handicap, per sostituirlo con il termine disabilità.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/Sez. gen. del 26 gennaio 2023)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni del titolo, della rubrica del capo II e degli articoli 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 26 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003).

1. Nel titolo; nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 1; nelle lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'art. 2; nei commi 1 e 2 dell'art. 3; nel comma 2 dell'art. 4; nella rubrica del capo II; nella rubrica, nel comma 1, nella lettera *g)* del comma 2, nel comma 3 e nelle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 5 dell'art. 6; nella rubrica, nei commi 1 e 2, nelle lettere *a)* e *c)* del comma 3, nelle lettere *b)* e *c)* del comma 4 e nel comma 5 dell'art. 7; nel comma 1 dell'art. 9; nel comma 1 dell'art. 12; nei commi 1 e 2 dell'art. 17; nel comma 1 dell'art. 18; nel comma 1, nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nel comma 3 e nel comma 4 dell'art. 19; nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 20; nel comma 1 dell'art. 22; nel comma 1 dell'art. 24; nelle lettere *c)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 25; nel comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «in situazione di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

2. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2; nel comma 2 dell'art. 4; nel comma 1, nel comma 3 e nelle lettere *b)*, *c)* ed *f)* del comma 5 dell'art. 6; nella lettera *c)* del comma 3 dell'art. 7; nel comma 1 dell'art. 9; nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «dell'handicap» sono sostituite dalle seguenti: «della disabilità».

3. Nella rubrica dell'art. 4; nella rubrica dell'art. 4 bis; nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 5; nella lettera *e)* del comma 2 dell'art. 6; nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: « di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «di disabilità».

4. Nella lettera *b)* del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «con handicap visivo, uditivo» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visiva, uditiva».

5. Nella rubrica, nel comma 1, nel comma 2 e nell'alinea del comma 3 dell'art. 9; nella lettera *d)* del comma 1 dell'art. 25; nel comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «sportello handicap» sono sostituite dalle seguenti: «sportello disabilità».

6. Nell'alinea e nella lettera *b)* del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «l'handicap» sono sostituite dalle seguenti: «le disabilità».

7. Nel comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «l'handicap si sia generato» sono sostituite dalle seguenti: «la disabilità si sia generata».

8. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «allo specifico handicap» sono sostituite dalle seguenti: «alla specifica disabilità».

9. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sull'handicap 2003 le parole: «al proprio handicap» sono sostituite dalle seguenti: «alla propria disabilità».

Art. 2.

Modificazione della tabella A (Titoli brevi di leggi provinciali in vigore) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

1. Nel numero 41 della tabella A della legge provinciale n. 16 del 2008 le parole: «sull'handicap» sono sostituite dalle seguenti: «sulle disabilità».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).

1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 la parola: «handicappati» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità».

2. Nel comma 2-ter dell'art. 8 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 la parola: «handicap» è sostituita dalla seguente: «disabilità».

Art. 4.


Modificazione dell'art. 8 (Iniziativa di formazione professionale in forma residenziale) della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.

1. Nel primo comma dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 1982 le parole: «portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

1. Nella lettera *c)* del primo comma dell'art. 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «dei soggetti in situazione di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità».



Art. 6.

Modificazioni del titolo, della rubrica del capo III e degli articoli 3, 5 e 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio).

1. Nel titolo della legge provinciale n. 15 del 1986 le parole: «dei soggetti portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità».

2. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 1986 le parole: «portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

3. Nella rubrica del capo III e nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 1986 le parole: «alunni handicappati» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità».

4. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 1986 le parole: «alunni affetti da handicap» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità».

5. Nella lettera *b*) del comma 7 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 1986 le parole: «agli handicappati» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone con disabilità».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).

1. Nel comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: «portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

1. Nel comma 1-*bis* dell'art. 12 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «agli alunni portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «agli alunni con disabilità».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 43 (Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

1. Nel comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale n. 8 del 1996 le parole: «Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «legge provinciale sulle disabilità 2003».

Art. 10.

Modificazioni degli articoli 7 e 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

1. Nella lettera *c bis*) del comma 1 dell'art. 7 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «delle situazioni di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «delle situazioni di disabilità».

2. Nel comma 3 dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «portatori di handicap o di disturbi specifici» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità o con disturbi specifici».

3. Nel comma 4 dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «con handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 11.

Modificazione dell'art. 26 (Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

1. Nel comma 7 dell'art. 26 della legge provinciale n. 3 del 2000 le parole: «dell'handicap» sono sostituite dalle seguenti: «della disabilità».

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 41 (Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettuale) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

1. Nella rubrica dell'art. 41 della legge provinciale n. 3 del 2001 le parole: «disabili con handicap intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità intellettiva».

2. Nel comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale n. 3 del 2001 le parole: «ai disabili con handicap intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone con disabilità intellettiva».


Art. 13.

Modificazioni dell'art. 6 (Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap) della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9.

1. Nella rubrica dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2002 le parole: «soggetti affetti da handicap» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».

2. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2002 le parole: «soggetti portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».

3. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2002 le parole: «all'handicap» sono sostituite dalle seguenti: «alla disabilità».



Art. 14.

Modificazioni degli articoli 59 e 60 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003).

1. Nel comma 4 dell'art. 59 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: «i cittadini handicappati» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini con disabilità».

2. Nel comma 1 dell'art. 60 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: «portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 15.

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).

1. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: «dei soggetti portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità».

Art. 16.

Modificazione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale

sulla scuola 2006)

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «legge provinciale sulle disabilità 2003».

Art. 17.

Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «anche portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «anche con disabilità».

Art. 18.

Modificazione dell'art. 43 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).

1. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «i portatori di handicap» sono soppresse.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

1. Nel comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «legge provinciale sulle disabilità 2003».

Art. 20.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica).

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 le parole: «di handicap e di handicap grave» sono sostituite dalle seguenti: «di disabilità e di disabilità grave».

2. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 le parole: «dell'handicap» sono sostituite dalle seguenti: «della disabilità».

3. Nella lettera *b*) del comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 le parole: «di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «di disabilità».

4. Nella lettera *b*) del comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 le parole: «Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «legge provinciale sulle disabilità 2003».

Art. 21.

Modificazione dell'art. 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

1. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «afette da handicap,» sono sostituite dalla seguente: «con».

Art. 22.

Modificazione dell'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 5 dell'art. 36 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «da persone in situazioni di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «da persone con disabilità».

Art. 23.


Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile).

1. Nella lettera *j*) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2017 le parole: «portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 24.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 20 (Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico).

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 20 del 2021 le parole: «legge provinciale sull'handicap 2003» sono sostituite dalle seguenti: «legge provinciale sulle disabilità 2003».



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00157

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 2023, n. 2.

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/Sez. Gen. del 26 gennaio 2023*)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

1. Nel comma 2-bis dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2».

2. Nel comma 2-bis dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.» sono soppresse.

3. Nel comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei

procedimenti nonché per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, anche a fini di trasparenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e per la loro pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «l'autorità amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità».

Art. 3.

Modificazione art. 6 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «La struttura competente in via principale» sono inserite le seguenti: «, il relativo domicilio digitale».

Art. 4.


Sostituzione art. 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. L'art. 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Presentazione di domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni*). — 1. Le strutture che ricevono domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ne rilasciano immediatamente una ricevuta, che attesta la data di avvenuta presentazione della domanda, della dichiarazione, della segnalazione o della comunicazione e indica i termini entro i quali la struttura, dove previsto, è tenuta a rispondere, oppure entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall'art. 25 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La ricevuta, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della domanda, consente la riproposizione di quest'ultima entro il termine assegnato a questo scopo dal responsabile della struttura competente.

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni possono essere presentate con qualsiasi mezzo previsto dall'ordinamento che garantisca l'avvenuta trasmissione e ricezione. La Provincia e gli enti locali favoriscono l'uso degli strumenti telematici nei rapporti con gli utenti e in particolare l'utilizzo dei servizi erogati in rete, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni statali in materia di amministrazione digitale.

3. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni s'intendono presentate in tempo utile quando risulta che la trasmissione è stata effettuata entro i termini previsti.



4. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni rivolte a un organo della stessa amministrazione diverso da quello competente o pervenute a una struttura diversa da quella competente a riceverle non possono essere dichiarate inammissibili per questo motivo e sono trasmesse d'ufficio, senza ritardo, all'organo o alla struttura competente.»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «nonché per le informazioni relative ai procedimenti amministrativi previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, per le informazioni relative ai procedimenti amministrativi previste dal comma 3 e con riferimento ai servizi erogati in rete dall'amministrazione provinciale».

2. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «ciascun procedimento amministrativo» sono inserite le seguenti: «e ai servizi erogati in rete».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 19-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 3 dell'art. 19-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata» sono soppresse.

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «, nel rispetto della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative)» sono , soppresse.

2. Nel comma 2-ter dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «termine di preavviso» sono sostituite dalle seguenti: «termine indicato nel preavviso o nella comunicazione».

3. Nel comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403» sono soppresse.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'art. 23.1, comma 2».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 23.1 nella legge provinciale sull'attività amministrativa 1992


1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«Art. 23.1 (Concentrazione dei regimi amministrativi, procedimento unico e sportello unico). — 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA - anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni, oppure di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente - e le domande di provvedimento abilitativo unico.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche l'interessato presenta un'unica SCIA. Lo sportello che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini ai sensi dell'art. 23, comma 5, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, oppure all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello unico previsto dal comma 1 la relativa domanda, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 8. In questi casi il termine per la convocazione della conferenza prevista dall'art. 16 decorre dalla data di presentazione della domanda e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui è data comunicazione all'interessato.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, quando lo svolgimento di un'attività è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, intese, nulla osta, concerti, concessioni o atti di assenso, comunque denominati, di diverse amministrazioni, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale coordina, mediante lo svolgimento di conferenze di servizi ai sensi dell'art. 16 o delle altre norme di settore, l'acquisizione dei medesimi atti al fine di adottare un provvedimento unico abilitati-



vo. Il provvedimento finale conclusivo del procedimento, assunto a conclusione della conferenza di servizi, sostituisce a ogni effetto i provvedimenti abilitativi e gli atti di assenso previsti dalle singole norme settoriali di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte.

5. Nei regolamenti attuativi della legislazione provinciale possono essere introdotte disposizioni per il coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nei provvedimenti unici, anche in deroga alle norme provinciali di settore, nonché disposizioni transitorie per la prima applicazione delle stesse.

6. Continuano a operare le disposizioni in materia di concentrazione dei regimi amministrativi e procedimento unico già adottate dalla Provincia e dalle altre amministrazioni alla data di entrata in vigore di quest'articolo. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli atti e le attività oggetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui ai commi 2 e 3 e del procedimento unico di cui al comma 4, anche secondo un criterio di progressività e omogeneità sul territorio provinciale.»

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «e la persona responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e il relativo domicilio digitale, nonché la persona responsabile del procedimento».

2. Nella lettera *e*) del comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «, con l'indicazione della fonte,» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 3, la data di ricezione della domanda nei procedimenti a istanza di parte».

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 1 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «nonché le comunità» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di miglioramento previsto dall'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti indicati nel comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione.» sono soppresse.

3. Nel comma 3 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «in base a quest'articolo» sono inserite le seguenti: «e in base all'art. 19, comma 1,».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole la comunicazione è eseguita con modalità telematiche tali da garantire l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, oppure con modalità tradizionali quali la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale, o mediante consegna diretta.»

2. Nel comma 2-bis dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «la comunicazione può essere eseguita» sono inserite le seguenti: «con modalità telematica o».

3. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«3. Quando la comunicazione è sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti si procede alla comunicazione nei confronti di alcuni degli interessati, e un estratto dell'atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e nell'albo telematico dell'amministrazione che lo ha adottato.»

Art. 14.

Modificazione art. 33-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Il comma 1 dell'art. 33-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Le comunicazioni delle strutture e delle amministrazioni previste da questa legge sono effettuate, di norma, per via telematica con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.»

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il comma 5 dell'art. 2, il comma 9-bis dell'art. 3, il comma 7 dell'art. 9 e l'art. 43 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono abrogati.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00158



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2022, n. 0154/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) ed, in particolare l'art. 34, ai sensi del quale l'amministrazione regionale istituisce apposito contributo ai proprietari persone fisiche di unità ammobiliate ad uso turistico, quali le strutture ricettive così come definite all'art. 26 e 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), al fine di favorirne il rinnovo e conseguentemente l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica regionale;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/2021 che prevede la concessione di contributi a favore dei Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che attuano forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, anche qualora gli stessi non siano beneficiari dei contributi di cui all'art. 34, comma 1, della medesima legge;

Rilevato, inoltre, che potranno essere oggetto di contributo solo le esenzioni o riduzioni aventi ad oggetto unità abitative ammobiliate ad uso turistico i cui proprietari stipulano un contratto di gestione dell'immobile mediante una delle agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica aderenti al sistema delle agenzie, iscritte all'elenco di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 152 del 8 settembre 2021 (regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia

- SviluppoImpresa)), aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1498, con la quale è stato approvato in via preliminare il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 («Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - (SviluppoImpresa)) Approvazione preliminare.»);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1692 di data 11 novembre 2022 che, a seguito del parere positivo del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 12/2015, ha approvato in via definitiva il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia -SviluppoImpresa)».

Visto il testo dell'allegato «regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa)», che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1692 del 11 novembre 2022;


Decreta:

1. È emanato il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA



Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che attuano forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei i proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che ammodernano tali unità immobiliari e si obbligano a collocarle e mantenerle nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, anche qualora gli stessi non siano beneficiari dei contributi di cui all'art. 34, comma 1 della medesima legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47-bis della legge regionale dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

b) agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica, specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici: impresa che esercita attività di intermediazione immobiliare che, quale mandataria o sub locatrice, gestisce la locazione di almeno trenta unità abitative ammobiliate a uso turistico, come definite alla lettera a);

c) società di gestione immobiliare: qualsiasi impresa esercitata in forma societaria che, sulla base di quanto previsto dall'oggetto sociale, svolge effettivamente attività di gestione immobiliare, ivi compresa la locazione di immobili;

d) sistema delle agenzie: aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare di cui alla lettera c) aventi sede legale o unità operativa in regione;

e) ammodernamento: lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, competenti per territorio, che istituiscono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che ammodernano tali unità immobiliari e si obbligano a collocarle e mantenerle nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, anche qualora gli stessi non siano beneficiari dei contributi di cui all'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 3/2021.

2. Per usufruire dei benefici di cui al comma 1, i proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico stipulano un contratto di gestione dell'immobile mediante una delle agenzie immobiliari o so-

cietà di gestione immobiliare turistica aderenti al sistema delle agenzie, iscritte all'elenco di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 152 dell'8 settembre 2021 (regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa»), aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa calcolata su strada, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps.

3. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4.

Misura del contributo

1. Ai Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a compensazione delle riduzioni o esenzioni dei tributi locali per i proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui all'art. 3, la struttura regionale competente in materia di turismo concede contributi nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate sostenuta e comunque fino a un massimo di 50.000 euro per anno.

Art. 5.

Cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il comune istante è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del presente regolamento;

3. L'importo è detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. Ai fini della concessione del contributo, i comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di turismo apposita domanda con cui attestano, anche ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, le minori entrate derivanti dalle riduzioni o esenzioni di cui all'art. 3 sostenute nell'anno precedente.

2. Le domande sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante la casella di PEC del comune che richiede il contributo;


b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del comune e corredate dalla documentazione di cui al comma 5.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC.

5. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione dell'organo comunale competente con cui si autorizza la riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei i proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni;

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante del comune, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa.



Art. 7.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per l'accesso al contributo nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando gli opportuni accertamenti.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica al comune le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al comune nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;

b) sono scaduti i termini di cui al comma 2 per la regolarizzazione o completamento della domanda;

c) per rinuncia del comune, comunicata prima della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, con procedimento a sportello sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di protocollazione in arrivo, a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda.

2. La concessione è disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo, e contiene l'indicazione del termine e delle modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

Art. 9.

Liquidazione del contributo

1. I contributi sono liquidati congiuntamente alla concessione.

Art. 10.

Controlli

1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Annullamento e revoca

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente al comune interessato l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2022, n. 0155/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l'articolo 14 che disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e, in particolare, l'articolo 39 che istituisce il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e ne disciplina le modalità di utilizzo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 808, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1696, la quale, in attuazione dell'articolo 36, comma bis, lettera b), e dell'articolo 39, comma 3, della legge 18/2005, individua le tipologie di azioni finanziabili attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale;

Visto il comma 3 bis dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005, secondo cui con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità con cui sono concessi gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo che abbiano natura contributiva;

Visto il Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 16 dicembre 2020, n. 177;

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 14 novembre 2022 ha espresso parere favorevole sul Regolamento di modifica del sopra citato Regolamento;

Visto il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2022, n. 1825;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177.

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Il numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è sostituito dal seguente:

«3) presenza di periodi di disoccupazione di almeno 24 mesi».

Art. 2.

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 dopo la parola: "accompagnamento" è inserita la seguente: «, affiancamento».

Art. 3.

Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 dopo la parola: "accompagnamento" è inserita la seguente: «, affiancamento».

Art. 4.

Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 le parole «lettera i») sono sostituite dalle seguenti: «lettera j».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16" sono soppresse;

b) alla lettera *a*) del comma 1 le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

c) alla lettera *b*) del comma 1 le parole: "Per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16" sono soppresse;

d) al comma 2 le parole "per gli interventi previsti dall'articolo 18 comma 6, *c*) e *d*)" sono soppresse;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale di aiuto de minimis disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

b) al comma 2 le parole: "per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16" sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

2. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16" sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: "per gli interventi previsti dall'articolo 18 comma 6 *c*) e *d*)" sono soppresse.



Art. 8.

Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente: «Art. 23 presentazione delle domande

1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma lettera *b*), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:

a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3, comma dal procuratore interno all'impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;

b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La domanda è corredata:

a) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all'impresa, di copia conforme della procura o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la qualità di procuratore;

b) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di soggetto delegato di cui al comma 2, lettera *b*), di procura speciale conferita dal delegante per ciascuno dei predetti atti contenente l'attestazione, da parte del delegante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, del possesso dei requisiti riguardanti il delegante medesimo richiesti dal presente Regolamento.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.

5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

6. Le domande devono indicare il nominativo del lavoratore con disabilità oggetto dell'intervento.

7. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a 90 giorni.»

Art. 9.

Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13 e 16, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'avvio della formazione e sono corredate da una relazione sulle attività formative neces-

sarie all'affiancamento, con l'evidenza della coerenza della tipologia della formazione in relazione alle specifiche esigenze del contesto aziendale.»

Art. 10.

Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui all'articolo 5 sia interessato da variazioni soggettive l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalle variazioni soggettive, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per cui è stato richiesto l'incentivo.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del comma 1 il soggetto risultante dalle trasformazioni soggettive presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.»;

c) la lettera *a*) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*a*) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis» La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;»

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'incentivo è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto subentrante.»

Art. 11.

Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene entro sei mesi dalla stabilizzazione per licenziamento per giusta causa, decesso o dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, il contributo concesso è revocato nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo.»

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.


Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00135



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2022, n. 0157/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2022).

IL PRESIDENTE

Visto il Titolo III, Capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Considerato opportuno approvare un nuovo regolamento che, anche tenuto conto dei cambiamenti generati dalla crisi pandemica, risulti adeguato alle esigenze espresse dal mercato del lavoro, in particolare rendendo la platea dei lavoratori maggiormente rispondente alle richieste del mercato odierno e valorizzando altresì le azioni poste in essere nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (programma GOL) e del Piano attuativo regionale del medesimo, approvato in via definitiva con deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2022, n. 467;

Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2023, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con proprio decreto n. 0206/Pres del 20 dicembre 2021, di pari oggetto, attualmente in vigore;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1882 del 2 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali

per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;

b) ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato, per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale;

c) sulla base dell'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione.

3. Ai fini del presente regolamento:

a) per disoccupati si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale;

b) l'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego;

c) per trasformazione si intende la conversione, senza soluzione di continuità, in contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, relativi a lavoratori in condizione occupazionale precaria;

d) per stabilizzazione si intende l'assunzione o l'inserimento, senza soluzione di continuità, con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, da parte del medesimo datore di lavoro, del lavoratore in condizione occupazionale precaria, ad eccezione di quella di cui alla lettera c).



Art. 2.

Finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, sono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa, la stabilizzazione occupazionale, la trasformazione del contratto di lavoro, riferibili ai seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale:

- a) donne disoccupate da almeno quattro mesi consecutivi;
- b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale:

1) persone disoccupate da almeno dodici mesi consecutivi;

2) persone disoccupate da almeno sei mesi consecutivi, che abbiano aderito al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (programma GOL) e che, a seguito dell'*assessment* effettuato dai Centri per l'impiego, siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano attuativo regionale del programma GOL, approvato con deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2022, n. 467;

3) persone disoccupate, che abbiano richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) la liquidazione anticipata in unica soluzione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, esclusivamente per il caso di inserimento della persona in qualità di socio - lavoratore nella cooperativa medesima;

c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che sono disoccupate da almeno quattro mesi consecutivi;

d) soggetti a rischio di disoccupazione: coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;

e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: coloro che, indipendentemente dall'età anagrafica, nei cinque anni precedenti alla trasformazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 6 o alla presentazione della domanda abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a trecentosessanta giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della regione 18 ottobre 2016, n. 198 oppure del regolamento per l'attivazione di tirocini *extracurricolari* ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della regione 19 marzo 2018, n. 57 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;

9) contratto di apprendistato.

2. Al fine del computo del periodo di disoccupazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo del periodo di disoccupazione richiesto, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.

3. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e prestazioni sulla base delle tipologie contrattuali di cui al comma 1, lettera e). Il presente comma non si applica qualora, dalla prestazione di lavoro subordinato o dall'attività di lavoro autonomo o dall'attività di impresa derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono posseduti:

a) alla data di assunzione, inserimento, nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;

b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di assunzioni, inserimenti intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

5. Il requisito relativo alla condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), è posseduto:

a) alla data di trasformazione e stabilizzazione nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;

b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di trasformazioni e stabilizzazioni intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2, i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al registro delle imprese della regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge



23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l'incentivo. La previsione di cui alla presente lettera non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

Art. 4.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di:

a) soggetti che alla data di cui all'art. 2, comma 4, appartengono alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) soggetti che alla data di presentazione della domanda appartengono alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e alla data di assunzione risultano disoccupati.

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81/2015;

c) rispettare i principi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, commi 5 e 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge europea per il 1990);

f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa;

g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

h) non consistere in:

1) assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro;

2) assunzioni con contratto di apprendistato;

3) assunzioni con contratto di lavoro intermittente;

4) assunzioni con contratto di rioccupazione.

3. Possono beneficiare degli incentivi gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1, in qualità di soci lavoratori di cooperative.

4. Sono ammissibili a incentivo gli inserimenti lavorativi in cooperativa di cui al comma 3, che possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui all'art. 2, comma 4, appartengono alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni di cui al presente articolo che soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

Incentivi per la trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante:

a) dalla trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che scadono, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

1) contratto di lavoro intermittente indeterminato;


2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;

3) contratto di lavoro a progetto;

4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale di durata non inferiore al 70 per cento, di personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche dagli inserimenti lavorativi in cooperativa con carattere di trasformazione o stabilizzazione che avvengano nel rispetto della contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).



2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data di cui all'art. 2, comma 5, risultino avere una condizione occupazionale precaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.

4. Le trasformazioni e le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni è diverso dalle tipologie di cui al comma 1, lettera b), n. 1), e lettera c), nonché dal contratto di apprendistato e dal contratto di rioccupazione;

c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

d) se rispettano i principi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c).

5. È ammissibile a incentivo la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di cui all'art. 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a incentivo la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di cui all'art. 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della regione n. 198/2016 oppure al decreto del Presidente della regione n. 57/2018, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

Capo II

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Art. 7.

Ammontare degli incentivi di cui all'art. 4

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'art. 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 5.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di *welfare* aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;

b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

3. L'importo di cui al comma 1 o di cui ai commi 1 e 2 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di assunzione di soggetti a rischio disoccupazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 8.

Ammontare degli incentivi di cui all'art. 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'art. 5, di durata non inferiore a sei mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00.

Art. 9.

Ammontare degli incentivi di cui all'art. 6

1. Per ciascuna trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo di cui all'art. 6 è pari a euro 5.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di trasformazione o stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di *welfare* aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;

b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

3. L'importo di cui al comma 1 o di cui ai commi 1 e 2 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di trasformazione o stabilizzazione di soggetti che, alla data di cui all'art. 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della regione n. 198/2016 oppure al decreto del Presidente della regione n. 57/2018, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 10.

Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9

1. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferiore al 70 per cento, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

2. Gli importi degli incentivi di cui agli articoli 7, 8, 9 vengono incrementati di 2.500,00 euro qualora le assunzioni, gli inserimenti, le trasformazioni o le stabilizzazioni riguardino soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del datore di lavoro richiedente, risultino componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

Art. 11.

Incremento degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, nel caso di assunzioni di almeno dieci lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui all'art. 7, comma 1, è incrementato:

a) del 10 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra dieci e quattordici;


b) del 20 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra quindici e trenta;

c) del 25 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra trentuno e cinquanta;

d) del 30 per cento se è realizzato un numero di assunzioni superiore a cinquanta.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli incrementi di cui all'art. 7, comma 2.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 sono cumulabili con l'incremento di cui all'art. 10, comma 2, nella misura di 2.500,00 euro per ciascun lavoratore.



Capo III

REGIMI DI AIUTO

Art. 12.

Regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei, nel loro testo vigente:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui art. 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014, il cui art. 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

c) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013, il cui art. 3, comma 3-*bis*, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

Art. 13.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'art. 5.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 18/2005.

Capo IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 14.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito: www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:

a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dal procuratore interno all'impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;

b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La domanda è corredata:

a) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all'impresa, di copia conforme della procura o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la qualità di procuratore;

b) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di soggetto delegato di cui al comma 2, lettera b), di procura speciale conferita dal delegante per ciascuno dei predetti atti contenente l'attestazione, da parte del delegante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti riguardanti il delegante medesimo richiesti dal presente regolamento;

c) dei seguenti ulteriori allegati:

1) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo o, qualora quest'ultima non sia dovuta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che ne giustifichi l'esenzione;

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del lavoratore attestante i dati anagrafici e comunicazione relativa all'elezione di domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia nonché, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3), l'impegno da parte della persona inserita in qualità di socio - lavoratore a destinare la NASpI anticipata al capitale sociale della cooperativa di lavoro richiedente;

3) nel caso di soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e, in caso di intercorsa scadenza, copia della ricevuta di invio del *kit* postale per il rinnovo del permesso.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.

5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito: www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata al regolamento.

Art. 15.

Termini di presentazione e contenuti della domanda

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 10,00 del 2 gennaio alle ore 12,00 del 31 agosto di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della giunta regionale, adottata entro il 31 luglio di ciascun anno, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione.

3. Le domande di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione, all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Nel caso di domande riguardanti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), le stesse sono presentate anteriormente all'assunzione.



4. Le domande contengono:

a) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, o, in caso di insussistenza dell'obbligo di iscrizione, le ragioni dell'esenzione;

b) l'indicazione circa l'esercizio dell'attività in Regione Friuli-Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora al momento della domanda il rapporto sia già iniziato;

c) l'indicazione dei dati del lavoratore;

d) l'indicazione relativa al rapporto di lavoro per cui si richiede il contributo e l'ammontare del contributo richiesto;

e) l'impegno, in caso di concessione del contributo, a realizzare l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione o la stabilizzazione qualora avvengano successivamente alla presentazione della domanda;

f) l'impegno, in caso di concessione del contributo, all'esercizio dell'attività in Regione Friuli-Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora la stessa avvenga successivamente alla presentazione della domanda di contributo;

g) la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*»;

h) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni intervenute nella posizione di cui alla lettera g);

i) l'impegno a comunicare al lavoratore in forma scritta che l'assunzione, la trasformazione o la stabilizzazione costituisce requisito per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento.

5. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) sono rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Ai fini dell'erogazione, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, inserimento, trasformazione, stabilizzazione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'art. 5, a tempo determinato. Il servizio competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, il servizio competente provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 16.

Disposizioni procedurali

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di trasmissione telematica tramite l'applicativo informatico.

3. Conclusa l'istruttoria, il servizio competente concede il contributo entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di concessione prevede espressamente che l'incentivo ha natura «*de minimis*».

5. Nei casi di assunzione, inserimento lavorativo, trasformazione, stabilizzazione antecedenti la presentazione della domanda o successivi alla presentazione della domanda per i quali la sussistenza del rapporto di lavoro sia verificata al momento della concessione, l'erogazione è contestuale alla concessione. Nel caso in cui al momento della concessione la sussistenza del rapporto di lavoro non è verificabile, l'erogazione avviene se, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, sussistono l'assunzione, l'inserimento lavorativo, la trasformazione o la stabilizzazione.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

Cause di non accoglimento della domanda

1. Non sono accolte le domande presentate in difformità alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento.

2. Non sono altresì accolte:

a) le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 6 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato in data antecedente alla concessione;

b) le domande presentate ai sensi dell'art. 5 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato prima del decorso dei sei mesi.

3. Nel caso di incentivi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), non viene applicato l'incremento contributivo nel caso di cessazione di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

4. Nel caso di incentivi di cui all'art. 11, comma 1, lettere b), c) e d), al verificarsi di cessazioni che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dalle medesime lettere, si applica l'incremento contributivo della fascia corrispondente al numero di lavoratori assunti, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

Art. 18.

Risorse

1. Le domande sono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda.

2. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con le medesime modalità.

Art. 19.

Variazioni soggettive

1. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante a seguito della variazione.

2. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione.

3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:


a) documentazione attestante la variazione soggettiva;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2;

d) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*».

4. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è concesso al soggetto subentrante.



5. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è erogato al soggetto risultante a seguito della variazione.

6. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione.

7. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:

a) documentazione attestante la variazione soggettiva;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

8. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è erogato al soggetto subentrante.

Art. 20.

Revoca degli incentivi

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:

a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'art. 15, comma 6;

b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 15, comma 6;

c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

d) la variazione oraria del contratto di lavoro a tempo parziale comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento intervenuta entro i dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

e) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione. La presente disposizione non si applica qualora le procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta, successivamente all'erogazione, dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione effettuati ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo così commisurata:

a) nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

b) nella misura del 20 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.

4. La revoca parziale dell'incentivo di cui al comma 3, lettera b) non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o decesso.

5. In relazione all'incentivo di cui all'art. 5 comporta la revoca totale dell'incentivo:

a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'art. 15, comma 6;

b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 15, comma 6;

c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro sei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.

6. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 5, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, intervenuta dopo l'erogazione ed entro i termini di cui ai commi medesimi, non comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione, trasformazione o stabilizzazione entro sessanta giorni dalla cessazione per dimissioni del lavoratore.

7. Per le finalità di cui al comma 6, il nuovo rapporto di lavoro possiede i requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo disciplinati dal presente regolamento e perdura fino alle scadenze di cui al comma 1, lettera c), ai commi 2 e 3 e al comma 5, lettera c) previste per l'assunzione incentivata. In ogni caso, il nuovo rapporto di lavoro non può essere oggetto di contributo.

8. L'ammontare del contributo concesso in relazione al rapporto di lavoro cessato, comprensivo degli eventuali incrementi già applicati, rimane invariato e prescinde dalla tipologia del nuovo rapporto di lavoro.

9. Nel caso di incentivi comprendenti l'incremento conseguente a assunzioni di più lavoratori di cui all'art. 11, ferma restando l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 con riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato e fatta salva la possibilità di sostituzione dei lavoratori, con la medesima tipologia contrattuale, entro sessanta giorni dalla cessazione di ciascuno di essi, l'ammontare dell'incremento è ridotto come di seguito:

a) dell'importo corrispondente all'incremento contributivo assegnato al verificarsi di cessazioni di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

b) dell'importo corrispondente alla differenza tra l'incremento inizialmente attribuito e quello attribuibile a fronte della cessazione dei rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dall'art. 11, comma 1, lettere b), c) e d).

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della regione 20 dicembre 2021, n. 206 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)).

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della regione n. 206/2021 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00136



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres.

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 3, lettere *f*) e *g*), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dove è previsto che alle regioni spetta in particolare l'esercizio delle funzioni di:

definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti del terzo settore;

l'istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie;

Visto l'art. 11 della richiamata legge n. 328/2000, che prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c*), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

Viste le «Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni» di cui all'accordo fra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali del 14 dicembre 2017, e in particolare il punto 221, dove è evidenziato che «le regioni hanno il compito di attuare un sistema regionale integrato di sostegno ai bambini e alle loro famiglie orientato alla promozione del benessere e alla prevenzione dell'insorgere di situazioni di pregiudizio e di attuare un sistema regionale integrato dell'accoglienza dei servizi residenziali per minorenni. Nell'ambito di queste competenze e sulla base di criteri condivisi e concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome, vengono definiti gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che sono richiesti ai Servizi residenziali per minorenni verificandone periodicamente il rispetto»;

Visti gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

Visto in particolare il comma 7, dell'art. 31, della legge regionale n. 6/2006, che prevede che con regolamento regionale siano definiti:

a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;

b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;

c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;

d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

Visto il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 6/2006 che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;

b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;

c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;

d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;


e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

Visto altresì il comma 6, dell'art. 33, della legge regionale n. 6/2006, che prevede l'istituzione, presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, del registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati e che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020 con la quale sono state approvate le «Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali»;

Preso atto che con deliberazione di giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determina-



zione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Preso atto che sulla richiamata deliberazione di giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della terza commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale n. 6/2006;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1864 del 2 dicembre 2022 con la quale è stato approvato in via definitiva il citato regolamento;

Visto il testo del «Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socio-assistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1864 di data 2 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Omissis).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 31, comma 7, e dell'art. 33, commi 2 e 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori:

- a) definisce le tipologie dei servizi e delle strutture soggetti ad autorizzazione;
- b) stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) disciplina le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
- d) stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di autorizzazioni e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- e) disciplina le procedure di accreditamento dei servizi e delle strutture e i relativi requisiti;
- f) stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del Registro dei servizi e delle strutture autorizzati e accreditati.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di strutture che offrono servizi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, aventi sede operativa nel territorio regionale:


- a) comunità familiare;
- b) comunità socio educativa;
- c) comunità bambino-genitore;
- d) alloggio ad alta autonomia;
- e) comunità per l'integrazione sociale e socioculturale;
- f) centro diurno socio educativo.

2. Le caratteristiche delle strutture di cui al comma 1 sono definite nell'allegato A) al presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica alle strutture deputate ad ospitare minori che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria di cui all'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.
Destinatari dei servizi

1. Le strutture di cui all'art. 2 sono destinate all'accoglimento di:
 - a) minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
 - b) minorenni nelle condizioni di cui all'art. 403 del codice civile;
 - c) minorenni stranieri non accompagnati di cui all'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), non aventi cittadinanza



italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alla normativa vigente, nonché ai minorenni stranieri non accompagnati vittime di tratta e di grave sfruttamento ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) minorenni provenienti dall'area penale nei casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

2. Le strutture di cui all'art. 2 possono altresì accogliere:

a) adolescenti, già accolti in comunità, per i quali, al compimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni dispone la prosecuzione dell'accoglimento su specifica valutazione del servizio sociale referente, congiuntamente con gli altri servizi del territorio coinvolti e con la comunità di accoglienza;

b) persone minori di anni ventuno nei casi di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

c) persone minori di anni venticinque provenienti dall'area penale, che hanno commesso reati quando erano minori di anni 18, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988;

d) adulti inseriti nelle comunità bambino-genitore e nei centri diurni socioeducativi.

3. Presso le strutture di cui all'art. 2 possono essere ospitati anche minori segnalati dai servizi sociali e sociosanitari per esigenze di prevenzione del disagio e di promozione del benessere individuale e sociale per i quali non sono previsti provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 4.

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata alla persona fisica qualificata come titolare e rappresentante legale della struttura. Il medesimo soggetto può essere autorizzato per più strutture.

2. L'autorizzazione non è rilasciata a persone che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di:

a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni;

b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione) e di cui al libro II, titolo II (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per truffa, falsità materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e in particolare per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;

d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.

3. L'autorizzazione non è rilasciata, inoltre, ai soggetti:

a) nei confronti dei quali è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

4. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, totale o parziale, dei servizi e delle strutture autorizzate.

Art. 5.

Requisiti oggettivi per l'autorizzazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, per conseguire l'autorizzazione le strutture devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti in relazione alle diverse tipologie, come definiti nell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento.

Art. 6.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio è richiesta dal soggetto di cui al comma 1 dell'art. 4, prima dell'avvio dell'attività, per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente.

2. Il comune, nell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, si avvale del supporto del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di standard assistenziale.

3. Il comune e il servizio sociale dei comuni possono effettuare sopralluoghi e visite presso la struttura da autorizzare finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

4. Il comune, sentito il servizio sociale dei comuni e acquisito il parere igienico - sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione, ovvero, qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.

5. Nel caso venga accertato il mancato adeguamento entro il termine di cui al comma 4, il comune emana provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

6. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati almeno i seguenti elementi:

a) la denominazione del servizio o della struttura;

b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;


c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;

d) la tipologia della struttura;

e) la tipologia di utenza;

f) la capacità ricettiva massima;

g) le figure professionali presenti e il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.



7. Il provvedimento di autorizzazione o di rigetto è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

8. In caso di rigetto dell'istanza di autorizzazione il richiedente non può presentare una nuova richiesta di autorizzazione se non è trascorso almeno un anno dalla data di notificazione del diniego.

Art. 7.
*Conferma e modifica
dell'autorizzazione*

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata e di modifica della rappresentanza legale della stessa, il soggetto subentrante presenta, entro trenta giorni dall'evento, per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di conferma dell'autorizzazione contenente dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino in capo al soggetto subentrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

2. A seguito di verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, il comune rilascia provvedimento di conferma dell'autorizzazione. Nel caso vengano riscontrate falsità, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il titolare decade dall'autorizzazione.

3. In caso di trasformazione della tipologia di servizio e di struttura, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già autorizzate, il soggetto autorizzato presenta, per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di modifica dell'autorizzazione contenente la descrizione delle modifiche apportate, eventualmente integrando la documentazione già presentata all'atto della richiesta dell'autorizzazione originaria.

4. Il comune procede all'istruttoria della domanda e al rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 6.

5. Non è necessaria modifica dell'autorizzazione nei casi di realizzazione di interventi che non comportano modifiche alla distribuzione interna dei locali o variazioni alla loro destinazione d'uso nonché in caso di rinnovo di impianti, fermo restando che il titolare dell'autorizzazione deve comunicare l'intenzione di realizzare tali interventi al comune in cui è ubicata la struttura almeno trenta giorni prima del loro avvio, inviando una relazione dettagliata degli interventi da realizzare.

6. I provvedimenti di conferma e di modifica dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

Art. 8.
*Decadenza e sospensione
dell'autorizzazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende cessare volontariamente l'attività deve comunicarlo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione almeno novanta giorni prima.

2. Il titolare dell'autorizzazione che intende sospendere volontariamente l'attività deve comunicarlo al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio motivando le cause della sospensione e indicandone la durata.

3. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

a) per volontaria rinuncia espressa dalla persona fisica titolare dell'autorizzazione, dal legale rappresentante della persona giuridica titolare dell'autorizzazione o per estinzione della persona giuridica stessa;

b) per decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

c) a seguito di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione ai sensi del comma 2.

4. Le decadenze e le sospensioni delle autorizzazioni sono comunicate a cura del comune alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

5. In caso di decadenza dell'autorizzazione, il servizio sociale dei comuni e l'azienda sanitaria competenti individuano le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.

6. La decadenza dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Capo III
PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Art. 9.
Accreditamento

1. L'accreditamento consiste nel riconoscimento del possesso in capo alla struttura di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli necessari per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività e costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, comprese le prestazioni erogate mediante titoli validi per l'acquisto di servizi.

2. L'accreditamento non costituisce vincolo per gli enti pubblici a stipulare convenzioni o accordi contrattuali con i soggetti accreditati e non sussiste per essi l'impegno all'utilizzo e alla remunerazione di tutti i posti attivabili ma solo di quelli utilizzati.

Art. 10.
Requisiti per l'accreditamento

1. Per ottenere l'accreditamento le strutture di cui all'art. 2 devono essere in possesso di autorizzazione in corso di validità e devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici, individuati in relazione alle diverse tipologie, definiti nell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, le comunità socio educative e i centri diurni socio educativi, per accogliere minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati secondo le linee guida in materia previste dall'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento indicati nell'allegato B), Sezione II.

Art. 11.
Procedure per l'accreditamento

1. Per richiedere l'accreditamento il soggetto di cui al comma 1 dell'art. 4 presenta richiesta per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura.

Tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'accreditamento avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente.

2. Qualora l'interessato intenda accreditare la struttura per accogliere anche minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato di cui all'art. 10, comma 2, la domanda di cui al comma 1 è corredata da un atto unilaterale di impegno a dotarsi del personale e a fornire le prestazioni aggiuntive indicate nell'allegato B), Sezione II, in caso di effettivo accoglimento presso la struttura dei minori suddetti.



3. Le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle strutture da accreditare e alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento sono esercitate dal servizio sociale dei comuni e possono essere svolte congiuntamente da due o più servizi sociali dei comuni appartenenti al territorio di competenza della medesima azienda sanitaria, previo accordo fra gli stessi.

4. Per svolgere le attività di cui al comma 3 il servizio sociale dei comuni può avvalersi della collaborazione dell'organismo tecnico regionale per l'accreditamento di cui all'art. 33, comma 4-bis, della legge regionale n. 6/2006.

5. Il servizio sociale dei comuni accerta, mediante sopralluoghi presso la struttura da accreditare, la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle prescrizioni previsti per ciascuna tipologia di struttura.

6. Qualora la struttura intenda accreditarsi anche per l'accoglienza di minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati ai sensi dell'art. 10, comma 2, il servizio sociale dei comuni si avvale di un valutatore esperto in ambito psicologico-clinico.

7. Il personale al quale sono demandati verifiche e controlli in materia di accreditamento non deve avere relazioni o trovarsi in situazioni di conflitti di interesse con la struttura da accreditare. A tal fine non devono:

- a) avere in corso con la medesima alcuna forma di collaborazione di natura privatistica;
- b) essere soci o titolari di quote di partecipazione nel soggetto giuridico che gestisce la struttura;
- c) avere rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con soci o amministratori;
- d) avere fornito alla medesima struttura a qualsiasi titolo consulenza o formazione per l'accreditamento o altri sistemi di qualità, ovvero avervi effettuato verifiche ispettive per sistemi di qualità diversi dall'accreditamento istituzionale.

8. Al termine del processo di verifica e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di accreditamento, il servizio sociale dei comuni:

- a) qualora la struttura risulti in possesso di tutti i requisiti e le prescrizioni previsti, esprime parere favorevole all'accreditamento;
- b) qualora siano riscontrate irregolarità e carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.

9. Alla scadenza del termine di cui al comma 8, lettera b), il Servizio sociale dei comuni compie un nuovo sopralluogo e in relazione agli esiti, entro trenta giorni, esprime parere favorevole o non favorevole all'accreditamento.

10. Il comune sul cui territorio ha sede la struttura, tenuto conto del parere espresso dal servizio sociale dei comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana il provvedimento di concessione dell'accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento.

11. Nel provvedimento di accreditamento sono indicati almeno i seguenti elementi:

- a) la denominazione del servizio o della struttura;
- b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;
- c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
- d) la tipologia della struttura;
- e) la tipologia di utenza;
- f) la capacità ricettiva massima;
- g) la qualità di soggetto accreditato per l'accoglimento di minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati di cui all'art. 10, comma 2;
- h) la data di termine della validità.

12. Il provvedimento di accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

13. L'accreditamento ha validità di sei anni dalla data di notifica del relativo provvedimento all'interessato.

Art. 12.

Modifica dell'accreditamento

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata, di modifica della rappresentanza legale e in caso di trasformazione della tipologia di servizio e di struttura, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già accreditate, previa acquisizione di conferma o di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, deve essere richiesta modifica dell'accreditamento.

2. La domanda di modifica dell'accreditamento è presentata entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento di conferma o di modifica dell'autorizzazione, a pena di decadenza dell'accreditamento già concesso.

3. Il soggetto interessato presenta la domanda di cui al comma 2 per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, dando atto delle modifiche intervenute e attestando con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la permanenza del possesso dei requisiti validi per l'accreditamento, eventualmente integrando la documentazione già presentata per ottenere l'accreditamento con l'ulteriore documentazione occorrente.

4. Il servizio sociale dei comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere favorevole o non favorevole all'accreditamento con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 11.

5. Il comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base del parere espresso dal Servizio sociale dei comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana provvedimento di modifica o di revoca dell'accreditamento.

6. I provvedimenti di modifica e di revoca dell'accreditamento sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

7. Fino alla conclusione del procedimento di modifica dell'accreditamento, i servizi e le strutture interessate mantengono l'accreditamento pregresso che conserva i suoi effetti fino ad eventuale revoca.

Art. 13.

Rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento il soggetto interessato è tenuto a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, attestando con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 la permanenza del possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'art. 10.

2. Il servizio sociale dei comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere favorevole o non favorevole all'accreditamento con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 11.

3. Il comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base del parere espresso dal servizio sociale dei comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana provvedimento di rinnovo o di rigetto dell'istanza di rinnovo.

4. I provvedimenti di rinnovo dell'accreditamento o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

5. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le strutture interessate mantengono la qualità di soggetti accreditati.


Capo IV

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 14.

Vigilanza e controlli in materia di autorizzazioni

1. L'attività di vigilanza e di controllo in materia di autorizzazioni è svolta dai comuni con il supporto del servizio sociale dei comuni per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di standard assistenziale e dell'azienda sanitaria territorialmente competente per gli aspetti relativi ai requisiti igienicosanitari.



2. La vigilanza si estende anche alla verifica della permanenza dei requisiti professionali degli operatori, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e su ogni altro aspetto che incide sull'erozione del servizio.

3. La vigilanza si esercita almeno ogni tre anni e in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.

4. A seguito di ogni ispezione viene redatto verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal responsabile dell'ente che ha svolto i controlli e dal responsabile del servizio o della struttura autorizzata, che può farvi constare le sue osservazioni.

5. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate gravi inosservanze, carenze, difformità nei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, il comune ordina con provvedimento immediatamente esecutivo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse.

6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni entro il termine assegnato, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

7. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

8. Non può essere rilasciata nuova autorizzazione al medesimo soggetto nei tre anni successivi alla revoca.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione, il servizio sociale dei comuni e l'azienda sanitaria competenti, individuano le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.

10. La revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Art. 15.

Vigilanza e controlli in materia di accreditamento

1. L'attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate è esercitata dai servizi sociali dei comuni ed è tesa alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, nell'ottica del miglioramento e della promozione della qualità dei servizi e delle strutture accreditate.

2. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate, i servizi sociali dei comuni possono avvalersi della collaborazione dell'organismo tecnico regionale per l'accreditamento di cui all'art. 33, comma 4-bis, della legge regionale n. 6/2006.

3. L'attività di vigilanza e controllo in materia di accreditamento è esercitata con cadenza almeno triennale e si esercita in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.

4. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate carenze e difformità nei requisiti previsti per l'accreditamento, il servizio sociale dei comuni comunica all'interessato, e per conoscenza al comune presso il quale la struttura è ubicata, le necessarie prescrizioni per il ripristino delle condizioni di accreditamento e i termini entro i quali adeguarsi.

5. In caso di accertato mancato adeguamento nei termini prefissati, il Comune competente dispone la revoca dell'accreditamento.

6. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

7. In caso di revoca dell'accreditamento si applicano le iniziative a tutela degli ospiti di cui al comma 9 dell'art. 14.

Capo V

REGISTRO REGIONALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI AUTORIZZATI E ACCREDITATI

Art. 16.

Modalità di iscrizione e di tenuta del registro regionale

1. Presso la direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie è istituito il registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati.

2. L'iscrizione e la cancellazione dei soggetti dal registro avviene d'ufficio a cura della direzione centrale competente a seguito delle comunicazioni relative ai provvedimenti di rilascio, conferma, modifica, decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 14 e di rilascio, modifica, rinnovo e revoca dell'accreditamento ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 15. Le relative informazioni sono registrate sul registro entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

3. Il registro si compone di due distinte sezioni destinate rispettivamente ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.

4. Il registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di *privacy* e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016.

5. Nel registro, per ogni soggetto iscritto, sono contenute almeno le informazioni previste dal comma 6 dell'art. 6 e dal comma 11 dell'art. 11.

6. L'elenco delle strutture iscritte nel registro è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione.

Capo VI

RETTE E OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 17.

Retta per l'accoglimento

1. Il corrispettivo per il servizio prestato dalla struttura è costituito da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura ed è composto da:

a) la retta a base giornaliera che evidenzia le spese ordinarie poste a carico del gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso si impegna a fornire;

b) il corrispettivo per gli eventuali servizi aggiuntivi forniti, adeguatamente dettagliati e specificati e concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore;

c) il corrispettivo per eventuali spese straordinarie, comprese le prestazioni non previste dal servizio sanitario, adeguatamente dettagliate e specificate e relative a servizi concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore.

2. Alla determinazione della retta delle strutture residenziali concorrono le spese per:

a) il personale adibito, anche in riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato;

b) la supervisione e la formazione degli operatori;

c) l'affitto dell'immobile;

d) le utenze;

e) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;

f) l'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;

g) il vitto degli ospiti;


h) il vestiario e la lavanderia;

i) l'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;

j) il trasporto degli ospiti;

k) le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal servizio sanitario ma non particolarmente onerose;

l) imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.



3. Alla determinazione della retta dei servizi semiresidenziali e a ciclo diurno concorrono le spese di cui al comma 2, ad esclusione delle spese per l'alloggio, per il vestiario e la lavanderia e per le cure mediche.

4. Entro il trentuno dicembre di ogni anno, le strutture accreditate comunicano al comune nel cui territorio ha sede la struttura, all'ente gestore del Servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio e alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie l'importo delle rette applicate per il successivo anno solare. Nel caso vengano pubblicizzate false indicazioni sulle rette si applica la sanzione amministrativa prevista all'art. 34, comma 6, della legge regionale n. 6/2006.

5. Con atto di giunta regionale sono definiti importi retta di riferimento in relazione alle diverse tipologie di strutture. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità di applicazione delle rette di riferimento e la loro decorrenza.

6. Gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni e i comuni che ricevono finanziamenti regionali per l'accoglimento dei minori e che si convenzionano con strutture accreditate, riconoscono alle stesse importi retta conformi a quelli stabiliti ai sensi del comma 5.

7. Richieste di integrazione in aumento della retta, fino a un massimo del 25 per cento degli importi retta di riferimento come stabiliti ai sensi del comma 5, possono essere accolte per problematiche del minore che necessitano di interventi professionali specifici e dedicati e vengono discusse e definite all'atto dell'accoglienza del minore. Nel caso in cui tali problematiche sopraggiungano durante il periodo di accoglienza, la richiesta di aumento va presentata all'ente inviante, supportata da motivazioni e da adeguata documentazione. In ogni caso, il mancato accoglimento di tale richiesta non comporta le dimissioni anticipate dell'accolto dalla struttura.

8. Agli oneri per l'inserimento dei minori nelle strutture di cui all'art. 2 partecipano i genitori e gli altri soggetti obbligati ai sensi di legge in relazione alle capacità economiche degli stessi, secondo indirizzi stabiliti con atto di giunta regionale.

9. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le aziende sanitarie partecipano agli oneri relativi all'inserimento di minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati presso le strutture accreditate di cui all'art. 10, comma 2, con impiego delle risorse loro assegnate a valere sul Fondo sanitario regionale, nella misura del 50 per cento della retta giornaliera.

Art. 18. Obblighi informativi

1. Le strutture di cui all'art. 2 forniscono entro il 31 dicembre di ciascun anno le informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte e in lista d'attesa.

2. Il soggetto gestore delle strutture soddisfa le richieste di dati del Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2006.

3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al servizio sociale dei comuni che ha disposto l'inserimento del minore le dimissioni, i trasferimenti, nonché le eventuali assenze non motivate degli accolti.

4. Il soggetto gestore delle comunità per l'integrazione sociale e socioculturale è tenuto ad utilizzare gli strumenti informativi, telematici ed informatici resi disponibili dalla Regione, al fine di agevolare la raccolta di informazioni quantitative relative alle accoglienze ed ottimizzare l'individuazione di soluzioni logistiche ed organizzative che favoriscano la corretta collocazione dei minori stranieri non accompagnati presso le strutture.

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 19. Norme transitorie e di prima applicazione

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 9, commi 40, 41 e 42, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le strutture che alla data del 1° gennaio 2023 sono già

autorizzate al funzionamento ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres., richiedono il rilascio di nuova autorizzazione conforme al presente regolamento.

2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 dell'art. 4 presenta, entro il 31 marzo 2023, domanda di autorizzazione con le modalità di cui all'art. 6.

3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione non sia presentata entro il termine di cui al comma 2, il comune invita il titolare della struttura a provvedere entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dispone la revoca dell'autorizzazione esistente e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure a tutela degli utenti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8.

4. Qualora la struttura non si trovi in possesso di tutti i requisiti previsti, la domanda di autorizzazione è corredata da un piano di adeguamento con indicazione della tipologia degli interventi da realizzare, dei costi preventivati, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento, che non possono superare il termine di:

a) un anno per i requisiti strutturali;

b) sei mesi per i requisiti organizzativi e gestionali;

c) tre anni per i requisiti relativi al personale con qualifica professionale richiesti per le comunità socioeducative e due anni per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale.

5. Il termine di cui alla lettera a) del comma 4 può essere prorogato per un ulteriore anno per straordinarie e motivate ragioni derivanti dalla complessità degli interventi strutturali da realizzare.

6. Per le comunità socioeducative, il piano di adeguamento relativo alla dotazione di personale con qualifica professionale di cui alla lettera c) del comma 4 deve rispettare i seguenti obiettivi in relazione al requisito n. 26.2, dell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento:

a) alla data di richiesta di autorizzazione il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 50 per cento del personale complessivo assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno un educatore professionale ogni otto minori ospitati;

b) alla scadenza del primo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 60 per cento del personale complessivo assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno un educatore professionale ogni sei minori ospitati;

c) alla scadenza del secondo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 70 per cento del personale assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno un educatore professionale ogni cinque minori ospitati;

d) alla scadenza del terzo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno l'80 per cento del personale assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno un educatore professionale ogni quattro minori ospitati.

7. Per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale, il piano di adeguamento relativo alla dotazione di personale con qualifica professionale di cui alla lettera c) del comma 4 deve rispettare i seguenti obiettivi in relazione al requisito n. 26.5, dell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento:

a) alla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno un educatore professionale ogni venti minori ospitati;

b) alla scadenza del primo anno dalla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno un educatore professionale ogni diciotto minori ospitati;

c) alla scadenza del secondo anno dalla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno un educatore professionale ogni sedici minori ospitati.



8. Il comune procede all'istruttoria della domanda e all'esame dell'eventuale programma di adeguamento con le modalità di cui all'art. 6 e in relazione agli esiti rilascia il provvedimento di nuova autorizzazione ovvero, qualora si riscontri la necessità per la struttura di adottare adeguamenti, rilascia provvedimento di autorizzazione provvisoria contenente le prescrizioni finalizzate all'adeguamento ai requisiti e la fissazione dei termini entro i quali devono essere portati a compimento gli adeguamenti, fermi restando i termini e le condizioni previsti ai commi 4, 5, 6 e 7.

9. Nel caso di rilascio di autorizzazione provvisoria, il comune, alla scadenza dei termini assegnati per completare la dotazione dei requisiti previsti, provvede alle verifiche necessarie e in relazione agli esiti conferma l'autorizzazione provvisoria o autorizza in via definitiva la struttura. Nel caso venga riscontrato il mancato rispetto degli adeguamenti entro i termini è disposta la revoca dell'autorizzazione provvisoria. In caso di revoca dell'autorizzazione il Comune ordina la chiusura dell'attività e adotta le misure a tutela degli utenti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 lettera c), 6 e 7 si applicano anche alle richieste di autorizzazione al funzionamento di nuove strutture presentate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

11. Fino al rilascio delle autorizzazioni definitive o dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni esistenti, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.G.R. n. 083/1990 conservano validità.

12. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive e di revoca delle autorizzazioni esistenti sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al servizio sociale dei comuni e all'azienda sanitaria competenti per territorio.

13. I soggetti che ottengono l'autorizzazione definitiva ai sensi del comma 9 e che alla data di notifica dei relativi provvedimenti hanno in corso rapporti contrattuali con enti pubblici, presentano, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, domanda di accreditamento ai sensi dell'art. 11. Ai sensi dell'art. 66, comma 7, della legge regionale n. 6/2006, fino alla data di rilascio del provvedimento di accreditamento sono fatti salvi gli effetti dei rapporti contrattuali in corso con enti pubblici e possono essere stipulati nuovi contratti per l'accoglimento dei minori.

Art. 20. Modulistica

1. Con decreto del direttore della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione, può essere adottata modulistica finalizzata ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Art. 21. Entrata in vigore e disapplicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. A decorrere da tale data, il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 14 febbraio 1990 n. 83/Pres. (Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33) non trova applicazione relativamente alle strutture di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento D.P.Reg. n. 083/1990 che accolgono minori.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

23R00137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres.

Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), con la quale la Regione provvede al riordino delle discipline in materia di impianti a fune e di aree attrezzate nei poli turistici montani, nonché ad attuare la nuova disciplina statale recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 11/2022, ai sensi del quale è demandata alla fonte regolamentare la disciplina degli aspetti relativi alle attività di sorveglianza e sicurezza di impianti a fune e di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti;


Visto il testo del «Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1816 del 24 novembre 2022;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

(Omissis).

TITOLO I

ORGANI E COMPETENZE

Capo I

AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11, (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021, (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), disciplina il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento delle attività inerenti gli impianti a fune, nonché le attività svolte nelle aree sciabili attrezzate al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sorveglianza.

2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico.

Art. 2.

Autorità di sorveglianza

3. La Direzione centrale attività produttive e turismo svolge la funzione di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico.

2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2022, si pronuncia sul permanere delle condizioni tecniche di sicurezza inerenti gli impianti in esercizio pubblico e sull'ammissibilità tecnica dei progetti degli impianti di cui alla legge regionale, con l'esclusione delle vie aeree di esbosco e gli ascensori in servizio privato.

3. Nel caso in cui l'oggetto della pronuncia di cui al comma 1 consista in un impianto che presenti soluzioni tecniche diverse da quelle già approvate dal Ministero competente in materia di trasporti o innovative, l'Autorità di sorveglianza si pronuncia entro is giorni dall'acquisizione del giudizio di ammissibilità sulla soluzione proposta rilasciato dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Al fine di espletare le funzioni previste dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2022 e dalle norme statali, l'Autorità di sorveglianza:

a) esegue sopralluoghi avvalendosi dei funzionari della Commissione per verifiche e prove funzionali, di cui all'art. 13, a seguito dei quali è redatto apposito verbale;

b) dispone verifiche e prove di laboratorio su funi e componenti di impianti a fune, verifiche di idoneità ed abilitazione del personale tecnico di macchina e di movimento per sistemi di trasporto con impianti a fune;

c) esercita la vigilanza, ai sensi delle norme vigenti, sui lavori e forniture per gli impianti realizzati con il contributo anche parziale della Regione ed attesta con apposito visto la corrispondenza tra la documentazione contabile e l'avanzamento dei lavori;

d) rilascia pareri tecnici in sede di conferenza dei servizi sui progetti di impianti al fine del rilascio dell'autorizzazione o della concessione;

e) verifica la tenuta dei registri degli ascensori, dei tappeti mobili e degli impianti a fune presso gli uffici del gestore oppure dell'impianto stesso, nel corso degli accertamenti, di cui alla lettera a).

Art. 3.

Funzionamento dell'Autorità di sorveglianza

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2022, il direttore della Direzione centrale attività produttive e turismo con proprio decreto:

a) nomina la commissione per le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 13;


b) rilascia per gli ascensori a fune in servizio pubblico, il nullaosta ai fini della sicurezza sui progetti di opere o forniture e loro varianti nonché il parere istruttorio sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica delle opere e forniture se inserite in programmi di ammodernamento e potenziamento complessivi, finanziati in tutto o in parte dalla Regione qualora risultino a favore di soggetti diversi da PromoTurismoFVG;

c) rilascia per gli impianti a fune in esercizio pubblico, esclusi quelli di cui al punto c), il nullaosta ai fini della sicurezza sui progetti di opere, impianti o parte di essi, nonché il parere all'Amministrazione regionale sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi;

d) rilascia agli enti locali il parere ai fini della sicurezza sull'impianto di vie funicolari aeree e terrestri in servizio privato, con l'esclusione degli impianti di competenza dell'Azienda sanitaria e della Direzione centrale competente per le vie aeree di esbosco.

e) rilascia, per il pubblico esercizio di impianti a fune, ascensori, piste nonché di tappeti mobili, il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza:

1) per la nomina del direttore o responsabile dell'Esercizio, del Capo servizio e del direttore di pista;



2) sul regolamento di Esercizio del singolo impianto a fune;

f) revoca il nullaosta tecnico di sicurezza dell'impianto, successivamente all'esito sfavorevole delle verifiche e prove funzionali o accertamenti;

g) dispone quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera l) della legge regionale n. 11/2022 riguardo il taglio di alberi.

2. Il direttore della Direzione centrale attività produttive e turismo o il/i funzionario/i da lui delegato/i rilascia:

a) l'assenso ai fini della sicurezza alla Direzione centrale competente per il rilascio del nullaosta alla costruzione dell'opera pubblica destinata ad attraversare impianti a fune o ad essere realizzata ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi;

b) il patentino di idoneità, a seguito di esame, per direttore o responsabile dell'Esercizio, assistente tecnico o capo servizio;

c) il parere, per i tappeti mobili, gli ascensori e le piste per gli sport sulla neve di cui alla legge regionale, sui contenuti formali degli aspetti della sicurezza riguardo i progetti, regolamenti e del personale;

d) l'esito del sopralluogo di accertamento di sua competenza eseguito presso l'area attrezzata;

e) circolari sulle materie di competenza.

3. I funzionari, nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, hanno sempre diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune, sugli ascensori e sui tappeti mobili che svolgono esercizio pubblico presenti nel territorio regionale.

4. Le qualifiche dei funzionari regionali impiegati per le attività di cui all'art. 2 sono indicate dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 4.

Sopralluoghi su piste, impianti accessori e impianti in esercizio privato

1. L'Autorità di sorveglianza, al fine di verificare la sicurezza dell'esercizio degli impianti e delle piste di propria competenza, nei limiti delle proprie mansioni, verifica lo stato manutentivo degli impianti accessori e degli apprestamenti di sicurezza per gli sciatori, anche con sopralluoghi concordati con i gestori in cui può essere richiesta la presenza del direttore operativo dell'area sciabile attrezzata e/o del direttore di pista e/o del direttore dell'impianto e/o del Capo servizio.

2. I sopralluoghi dell'Autorità di sorveglianza sulle piste per gli sport sulla neve si limita esclusivamente alla verifica della corrispondenza degli apprestamenti di sicurezza previsti dai progetti di cui al provvedimento di autorizzazione e degli eventuali ordini di servizio del direttore di pista con quanto realmente apprestato.

3. I sopralluoghi sugli impianti in esercizio privato vengono svolti a seguito di istanza degli uffici competenti per la vigilanza amministrativa ovvero a discrezione dell'Autorità di sorveglianza su istanza del gestore. Tutti gli oneri di sopralluogo e consulenza sono a carico del soggetto istante.

4. Sono impianti accessori tutti gli impianti tecnologici atti a garantire l'esercizio e la sicurezza della pista, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bacini idrici, stazioni di pompaggio, impianti di innevamento, impianti di illuminazione pista. Su tali impianti l'attività di sopralluogo si limita ad un esame visivo dello stato di conservazione degli stessi.

5. È facoltà dell'Autorità di sorveglianza incaricare un consulente in affiancamento alle attività di sopralluogo.

Art. 5.

Presenziamento

1. Il presenziamento sull'impianto consiste nella partecipazione dei funzionari dell'Autorità di sorveglianza ad un'ispezione del direttore o responsabile dell'Esercizio al fine di verificare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza. I funzionari devono possedere i requisiti di cui all'allegato A.

2. Il presenziamento è obbligatorio:

a) per le funivie e le funicolari, all'ispezione annuale conseguente la scadenza del primo anno dal rilascio dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio a seguito di prima visita o revisione generale, o dopo un'ispezione speciale e, successivamente, ogni tre anni;

b) per le sciovie, le slittinovie e i tappeti mobili all'ispezione annuale del quinto e del decimo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale;

c) per gli ascensori all'ispezione semestrale ogni tre anni ovvero dopo un'ispezione (quinquennale, speciale o generale) o in caso di incidente (ispezione straordinaria);

d) per i tappeti mobili ogni tre anni ovvero dopo una revisione o ispezione (quinquennale, speciale o generale) o in caso di incidente (ispezione straordinaria).

Art. 6.

Autorizzazione allo smontaggio di impianti a fune

1. L'autorizzazione allo smontaggio dell'impianto a fune in esercizio pubblico per il trasporto di persone è rilasciata per le funivie monofune con movimento unidirezionale a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli e di sciovie a fune alta.

2. L'autorizzazione allo smontaggio dell'impianto a fune è rilasciata dall'Autorità di sorveglianza qualora alla data della domanda di autorizzazione l'impianto non abbia interrotto l'esercizio pubblico da più di ventiquattro mesi antecedenti la domanda di smontaggio e al momento della domanda, non deve aver superato i venticinque anni dalla autorizzazione alla prima apertura all'esercizio per le sciovie e i trent'anni per tutti gli altri impianti.

3. L'autorizzazione allo smontaggio è subordinata da un sopralluogo di accertamento, di cui all'art. 15, finalizzato alla constatazione delle condizioni generali dell'impianto, alla descrizione e individuazione dei principali componenti costituenti l'impianto che saranno oggetto del riposizionamento e del loro stato. Alla suddetta visita, della quale è redatto apposito verbale, partecipano:

a) uno o più funzionari tecnici dell'Autorità di sorveglianza;

b) un tecnico rappresentante dell'esecutore del riposizionamento ovvero, nel caso di solo immagazzinamento, un tecnico rappresentante dell'esecutore dello smontaggio;

c) un tecnico incaricato dall'esercente ove verrà riposizionato l'impianto ovvero, nel caso di solo immagazzinamento, un tecnico incaricato dall'attuale esercente.

4. Le operazioni di smontaggio ai fini dell'immagazzinamento deve avvenire entro dodici mesi dalla data di sopralluogo di cui al comma 3.

Art. 7.

Nulla osta tecnico di sicurezza


1. Il nulla osta tecnico di sicurezza è rilasciato dall'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune in esercizio pubblico:

a) ai fini dell'approvazione di un progetto funiviario di livello almeno definitivo a seguito della valutazione della rispondenza del progetto ai requisiti essenziali relativi all'infrastruttura di cui al regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE e alle norme tecniche nazionali di settore in vigore;

b) ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito della conclusione dei lavori di: costruzione, variante, revisione generale, ovvero necessari all'eliminazione di ostacoli che pregiudicano la sicurezza dell'impianto; nonché dopo l'immissione di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato;

c) ai fini della nomina del direttore o responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico o del Capo servizio;

d) ai fini dell'approvazione del regolamento di esercizio;



e) ai fini delle disposizioni interne del direttore o responsabile dell'esercizio esclusi i punti 4), 5) e 6) del paragrafo 1.3.1.b del mansionario, di cui all'art. 10, comma 4 del presente regolamento di cui all'allegato F.

2. Il nulla osta tecnico di sicurezza può essere prorogato o revocato e la sua revoca comporta l'inefficacia di qualsiasi atto amministrativo basato su di esso. Il nulla osta non può essere sospeso.

3. L'Autorità di sorveglianza predispone il nulla osta tecnico di sicurezza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero dal ricevimento delle integrazioni alla documentazione presentata eventualmente richieste dall'Autorità di sorveglianza.

4. Il nulla osta tecnico di sicurezza sul progetto funiviario definitivo, o esecutivo, di cui al comma 1, lettera a), è rilasciato a seguito del parere tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 9 sottoscritto da un funzionario ingegnere dell'autorità di sorveglianza.

5. Il nulla osta tecnico di sicurezza allo svolgimento delle mansioni di direttore o responsabile dell'Esercizio, di assistente tecnico e di capo servizio, di cui al comma lettera c), è rilasciato a seguito della verifica formale dei requisiti richiesti. Il venir meno di uno dei requisiti richiesti implica la decadenza della validità del nulla osta. La sospensione o revoca della validità del patentino d'idoneità determina la decadenza automatica del nulla osta rilasciati in vigenza del patentino d'idoneità stesso.

6. Il nulla osta tecnico di sicurezza sul regolamento di esercizio, di cui al comma lettera d), è rilasciato a seguito del parere tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 9 sottoscritto da un funzionario ingegnere dell'Autorità di sorveglianza che ha eseguito una verifica formale dei requisiti tecnici previsti dalla presente norma e dalle norme tecniche statali e comunitarie vigenti.

Art. 8.

Nulla osta tecnico di sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio

1. Il nulla osta tecnico di sicurezza, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto, è rilasciato, a seguito dei lavori di costruzione, ricollocamento, variante funiviaria o revisione generale. La validità temporale del predetto nulla osta ha una valenza corrispondente alle scadenze stabilite per le revisioni generali dell'impianto e può essere prorogata annualmente, previa richiesta di proroga di esecuzione dei lavori di revisione generale intervenuta anteriormente alla scadenza. Può altresì essere concessa la proroga in casi eccezionali valutati a insindacabile giudizio dell'Autorità di sorveglianza, che ne motiva le ragioni, nel limite massimo di un anno.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato sulla base del verbale redatto in sede di sopralluogo rivolto ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, ferma restando l'ottemperanza delle prescrizioni impartite nel verbale.

3. Il verbale, di cui al comma 2, è firmato dal/i funzionario/i incaricato/i per le verifiche e prove funzionali, da un funzionario della Direzione centrale attività produttive e turismo (di cui all'art. 12 della legge regionale n. 11/2022), dal rappresentante del gestore, dal direttore dei lavori funiviari, nonché:

a) nel caso di nuova costruzione, dal rappresentante del costruttore e dal direttore o responsabile dell'esercizio proposto;

b) nei casi diversi dalla precedente punto a), dal direttore o responsabile dell'esercizio e dal Capo servizio nominato. Il direttore o responsabile dell'esercizio firma anche in rappresentanza del gestore e può ricoprire anche il ruolo di direttore dei lavori.

4. Ai fini della sicurezza dell'esercizio sono soggetti alle verifiche e prove funzionali gli elementi del progetto di ascensori in esercizio pubblico quali i percorsi pedonali, le stazioni e i percorsi di evacuazione nonché quelli cui non si applica la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

5. Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio è in ogni caso subordinato:

a) alle prescrizioni di cui al verbale delle verifiche e prove funzionali;

b) all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e di tipo C, di cui all'art. 14, comma 9, riportate nel verbale di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Il nulla osta tecnico di sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio è prorogato, previa accettazione della domanda di proroga alla revisione di carattere generale concessa in base alla normativa tecnica vigente.

7. Il nulla osta tecnico di sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio si intende automaticamente revocato qualora il direttore o responsabile dell'esercizio o l'assistente tecnico, se previsto, non dimostri di aver provveduto agli adempimenti di revisione quinquennale, generale o speciale entro le scadenze temporali periodiche definite dalla normativa tecnica vigente.

8. Il nulla osta è altresì revocato a causa di gravi negligenze o pericoli ovvero sostituito con un nuovo nulla osta tecnico di sicurezza per revisione generale, o variante costruttiva, conseguentemente all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, come riportate nel verbale redatto dalla commissione per verifiche e prove funzionali e all'adempimento delle prescrizioni vincolanti concernenti l'apertura al pubblico esercizio.

Art. 9.

Parere tecnico di sicurezza

1. Il parere tecnico di sicurezza è rilasciato dall'Autorità di sorveglianza:

a) ai Comuni per gli impianti a fune di terza categoria di competenza dell'ente locale. Il parere è rilasciato sulla base della seguente documentazione: progetto funiviario di livello definitivo od esecutivo, nomina del direttore dell'impianto, regolamento di esercizio redatto dal direttore dell'impianto redatto sulla base del manuale d'uso e manutenzione e nel caso di trasporto di persone anche del piano di soccorso per il recupero dei passeggeri inclusi i portatori di handicap nel caso di immobilizzazione del/dei veicolo/veicoli;

b) alla Direzione centrale attività produttive e turismo per i tappeti mobili e gli ascensori in servizio pubblico ai fini del rilascio dell'assenso all'installazione nonché a seguito della conclusione dei lavori di variante, necessari all'eliminazione di ostacoli che pregiudicano la sicurezza o di revisione generale dell'impianto. Il parere è rilasciato sulla base della seguente documentazione:

1) per i tappeti mobili: progetto elettrico di alimentazione, istruzioni per l'uso, incluse le istruzioni necessarie per il montaggio, lo smontaggio e il trasporto del nastro trasportatore e dei suoi componenti, verbale dell'ispezione del direttore o responsabile dell'esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori;

2) per gli ascensori: regolamento di esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, copia della dichiarazione CE di conformità dell'ascensore redatta dall'installatore, atto di nomina del responsabile dell'esercizio.

Art. 10.

Assenso ai fini della sicurezza sulla realizzazione di nuove opere pubbliche che costituiscono attraversamenti o parallelismi nei confronti di impianti a fune esistenti

1. L'assenso ai fini della sicurezza sulla realizzazione di nuove opere pubbliche che generano attraversamenti o parallelismi nei confronti di impianti a fune esistenti è rilasciato previo parere tecnico di cui all'art. 9.

2. L'assenso è funzionale al rilascio del nullaosta per l'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti a fune esistenti o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi.

3. L'Autorità di sorveglianza può condizionare l'assenso subordinatamente alla realizzazione di tutte le varianti che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio funiviario.



4. Alla richiesta di assenso deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 11.

Contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti

1. La quota annua che il concessionario deve versare all'Autorità di sorveglianza, quale contributo per le spese di sorveglianza tecnica degli impianti, è ripartita in base alla tipologia funzionale di cui all'art. 16 secondo quanto stabilito dall'allegato B del presente regolamento. Durante il periodo di costruzione degli impianti, gli importi indicati nella precedente tabella si intendono raddoppiati.

2. L'ente regionale PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 11/2022, è esente dal versamento del contributo per le spese di sorveglianza tecnica degli impianti di cui al comma 1.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono soggetti alla rivalutazione monetaria corrispondente alla misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per la Regione Friuli-Venezia Giulia, diffuso dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e riferito al mese giugno.

4. L'aggiornamento dell'importo dovuto, quale contributo alle spese di sorveglianza, avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il 10% e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Art. 12.

Registri impianti, piste, anomalie ed incidenti

1. Il registro degli impianti e delle piste di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2022 è tenuto dall'Autorità di sorveglianza ed è suddiviso in sezioni. È realizzato su supporto informatico costituito da una banca dati, il quale elenca e raccoglie i dati degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili, nonché delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve, e un portale tematico.

2. Il portale tematico deve prevedere: una sezione pubblica di libero accesso ed un'area riservata per l'accesso con credenziali attribuite in base alla tipologia di utente. Gli utenti legittimati ad ottenere le credenziali d'accesso nell'area riservata sono: funzionari dell'Autorità di sorveglianza, della Direzione centrale attività produttive e turismo e dei Comuni. Sono altresì autorizzati ad accedere con credenziali qualificate i gestori degli impianti e delle piste, nonché i direttori o responsabili dell'esercizio e infine i direttori di pista.

3. Il portale tematico ha delle funzionalità distinte a seconda dell'utilizzatore. Per la sezione pubblica di libero accesso, il portale tematico permette la funzione di consultazione e di ricerca dati. L'inserimento dati, la ricezione di documenti con protocollazione automatica in arrivo, il caricamento e la conservazione di file anche di grande dimensione sono invece consentiti solo agli utilizzatori con accesso all'area riservata.

4. I dati da conservare e consultare sono gli estremi nonché gli atti stessi concernenti gli atti amministrativi e tecnici previsti dalla legge regionale n. 11/2022 e dal presente regolamento, i documenti progettuali, i dati caratteristici di impianti e piste, nonché i dati geo-spaziali in forma di:

- a) poligoni per piste, stazioni, bacini idrici e edifici in genere;
- b) linee per l'identificazione di funi, linee idriche degli impianti di innevamento artificiale, linee elettriche di alimentazione degli impianti, strade di servizio;
- c) punti per piloni di sostegno, piloni di illuminazione, cannoni di innevamento fissi, punti di presa idrica, punti per l'identificazione di incidenti, guasti e anomalie di servizio sugli impianti.

5. Il portale deve prevedere l'esecuzione di ricerche e la generazione di *report*, in particolare la trasmissione ai Ministeri competenti dei dati riguardanti gli incidenti, i guasti e le anomalie.

6. Tutti gli aspetti concernenti la creazione e lo sviluppo del portale, l'elencazione dei dati e delle funzionalità sono stabiliti dall'Autorità di sorveglianza.

7. Nelle more della realizzazione del portale tematico i dati raccolti verranno archiviati su supporto informatico.

8. Ogni impianto e pista viene identificato da un codice univoco secondo lo schema di cui all'allegato C. Nel caso in cui l'impianto sia oggetto di ricollocamento lo stesso assume un nuovo codice.

Capo II

COMMISSIONE PER VERIFICHE E PROVE FUNZIONALI

Art. 13.

Commissione per verifiche e prove funzionali-CVPF

1. Con le modalità previste all'art. 3, comma 1, lettera a), sono nominati i componenti della Commissione per le verifiche e prove funzionali, di seguito indicata CVPF. La commissione ha carattere permanente e opera, quando necessario per l'espletamento delle sue funzioni, con la presenza di almeno un funzionario qualificato secondo i parametri all'allegato A del presente regolamento, presso l'impianto.

2. La CVPF è composta da funzionari nominati dall'Autorità di sorveglianza, con qualifica non inferiore ad assistente tecnico in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un funzionario ingegnere o architetto che sia abilitato alla professione;
- b) un funzionario tecnico o assistente tecnico.

3. La CVPF può essere integrata da docenti universitari, tecnici ed esperti del settore aventi preventivamente stipulato un contratto di consulenza con l'amministrazione regionale per il settore degli impianti a fune o funzionari degli uffici e/o organi dello Stato per gli impianti fissi di trasporti competenti nella materia degli impianti a fune.

4. I componenti della CVPF in quanto addetti alla vigilanza sulla sicurezza degli impianti hanno il diritto di trasporto gratuito, con qualsiasi mezzo o impianto necessario allo svolgimento delle loro mansioni nonché l'accesso alle piste di competenza dell'Autorità di sorveglianza.


5. In particolare la CVPF esegue:

- a) le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 14;
- b) l'accertamento ai fini del nulla osta tecnico di sicurezza di cui all'art. 8, il quale verifica: la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature ed il materiale rotabile e la documentazione dell'impianto;
- c) I sopralluoghi sulle piste e sugli impianti accessori nonché sugli impianti a fune in esercizio privato di cui all'art. 4;
- d) I presenziamenti alle ispezioni annuali dei direttori e responsabili dell'esercizio di cui all'art. 8;
- e) il sopralluogo di accertamento finalizzato alla constatazione delle condizioni generali di un impianto a fune con particolare riferimento a quello precedente rispetto al rilascio dell'autorizzazione allo smontaggio dell'impianto stesso di cui all'art. 6;
- f) il collaudo generale e definitivo di impianti in esercizio pubblico di cui all'art. 23 della legge regionale n. 11/2022;

6. A seguito dei sopralluoghi di cui ai precedenti commi viene redatto il verbale di visita.

7. I funzionari addetti alla vigilanza di cui al comma 2 espletano i servizi di polizia ferroviaria sugli impianti di rispettiva competenza nonché accertano sui medesimi impianti, mediante processo verbale, l'infrazione delle norme da parte del personale preposto all'esercizio degli impianti di cui all'art. 37 della legge regionale n. 11/2022 e dei passeggeri, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza delle ferrovie in concessione. Il funzionario accertatore provvede all'espletamento della fase istruttoria al fine di irrogare la sanzione.

8. Ad essi si applicano l'indennità di vigilanza e l'indennità di servizio esterno da disciplinare in sede di CCRL.



9. Tutti i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature ed il vestiario da sci nonché la formazione e l'aggiornamento dell'abilitazione all'uso dell'attrezzatura da sci in ambito lavorativo sulle piste da sci e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, necessari ai componenti della CVPF per svolgere le loro mansioni, sono forniti da PromoTurismoFVG. Le spese di fornitura, di manutenzione e la verifica dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature fornite sono a carico di PromoTurismoFVG. Tutto il materiale fornito resta in custodia dei componenti della CVPF.

Art. 14.

Verifiche e prove funzionali

1. Le verifiche e prove funzionali si svolgono a seguito della conclusione dei lavori di costruzione, installazione o di ricollocamento dell'impianto, di revisione generale, di prolungamento dell'esercizio dopo la vita tecnica, di ammodernamento e di variante; altresì a seguito della richiesta di proroga di esecuzione dei lavori di revisione generale, di vita tecnica o ispezione speciale per il rilascio della proroga del primo ed eventualmente del terzo anno. Per le revisioni quinquennali non sono previste verifiche e prove funzionali.

2. Gli impianti di trasporto costruiti in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dal regolamento o direttiva UE di riferimento.

3. Gli impianti di trasporto o i loro componenti di sicurezza che risultano privi di «Dichiarazione di conformità UE» ovvero i componenti di sicurezza con marcatura CE difforme dalla norma armonizzata della specifica tipologia di impianto sono oggetto di verifiche e prove funzionali.

4. Per gli ascensori in esercizio pubblico, successivamente al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, l'Autorità di sorveglianza dispone un'attività ispettiva nella forma dell'accertamento tecnico di sicurezza al fine di verificare che la conduzione avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, anche con l'esecuzione di prove e verifiche finalizzate ad accertare il buon funzionamento dell'impianto e successivamente la conservazione dello stesso nel caso di ispezioni speciali o incidenti. In ogni caso il comma 2 trova applicazione anche per i componenti di sicurezza.

5. Alle verifiche e prove funzionali intervengono:

a) i funzionari dell'Autorità di sorveglianza e un rappresentante degli enti locali;

b) il direttore dei lavori, il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) proposto dall'esercente se non nominato, il concessionario o un suo delegato.

6. Il direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno cura della fornitura e il montaggio dei veicoli e delle apparecchiature meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici deve assicurare la disponibilità presso l'impianto di tutte le attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.

7. Ai fini delle verifiche e prove funzionali, per quanto non in contrasto con i commi 2, 3 e 4, si procede:

a) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto e a carico al fine di accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza nelle più significative condizioni di esercizio;

b) alle eventuali ulteriori verifiche e prove che dovessero risultare necessarie in relazione a speciali situazioni riscontrate nell'impianto o nel suo funzionamento;

c) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da parte del personale preposto, con l'impiego delle attrezzature all'uopo predisposte, conformemente al piano di soccorso presentato dal direttore dell'esercizio.

8. Le prove connesse con gli adempimenti di cui sopra, vengono proposte dai funzionari della Commissione al direttore dei lavori ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo, comprese le eventuali

manovre di evacuazione. I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un apposito documento che costituisce l'allegato «A» al verbale delle verifiche e prove funzionali dell'impianto.

9. A conclusione delle verifiche e prove funzionali viene redatto apposito verbale contenente le conclusioni inerenti la disponibilità all'esercizio dell'impianto e l'eventuale necessità e durata del periodo di pre-esercizio. Le conclusioni possono essere subordinate a delle prescrizioni distinte in tre tipologie:

a) Tipo A: da attuare prima dell'apertura dell'impianto all'esercizio poiché direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, neanche temporaneamente, con speciali modalità di esercizio. L'ottemperanza di tali prescrizioni deve essere dichiarata dal direttore di esercizio e la dichiarazione deve essere trasmessa all'Autorità di sorveglianza prima dell'apertura al pubblico dell'impianto.;

b) Tipo B: da attuare entro periodi di tempo stabiliti dai funzionari della CVPF e riportati nel verbale. L'ottemperanza di tali prescrizioni deve essere dichiarata dal direttore di esercizio e la dichiarazione deve essere trasmessa all'Autorità di sorveglianza entro il termine stabilito nel verbale;

c) Tipo C: particolari cautele e modalità di esercizio che potranno essere sia temporanee che permanenti, da inserire nel regolamento di esercizio. L'ottemperanza di tali prescrizioni deve essere dichiarata dal direttore di esercizio e la dichiarazione deve essere trasmessa all'Autorità di sorveglianza prima dell'apertura al pubblico dell'impianto.

10. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 15.

Sopralluogo di accertamento


1. I sopralluoghi di accertamento tecnico di sicurezza degli impianti a fune di prima e seconda categoria, nonché dei tappeti mobili per il trasporto di persone in esercizio pubblico, di seguito accertamenti, sono disposti in qualsiasi momento e condotti dai funzionari della Commissione verifiche e prove funzionali, al fine di accertare l'esercizio in condizioni di sicurezza. L'accertamento ha per oggetto: la tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede dell'impianto, delle principali opere d'arte, degli impianti delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle ispezioni del direttore o responsabile dell'esercizio.

2. Gli accertamenti sugli impianti eseguiti durante l'esercizio in assenza del Capo servizio e del direttore o responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) sono limitati alla verifica dei documenti dell'impianto presenti presso la stazione dell'impianto nonché agli apprestamenti di sicurezza installati successivamente all'ispezione annuale.

3. Gli accertamenti disposti sugli impianti al di fuori dell'esercizio sono concordati e svolti in presenza di un Capo servizio che sia stato nominato per l'impianto a tale scopo. È facoltà dell'organo accertante stabilire la presenza obbligatoria del direttore o responsabile dell'esercizio o dell'Assistente tecnico, nonché la previsione di prove funzionali dell'impianto, fermo o in movimento con veicoli carichi o vuoti. In questo caso il verbale viene firmato anche dal capo servizio e dal direttore o responsabile dell'esercizio (o assistente tecnico se previsto) se presenti.

4. A seguito di incidenti, anomalie o disservizi, ancorché non ne siano derivati danni a terzi, ove a giudizio dell'Autorità di sorveglianza, sentito il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, può venir disposta l'effettuazione di ispezioni e controlli straordinari all'impianto interessato o a singole parti, stabilendone caso per caso le modalità.

5. In ogni caso il verbale di accertamento firmato dai funzionari dell'Autorità di sorveglianza presenti alla visita viene trasmesso al Capo servizio e al direttore o responsabile dell'esercizio e all'assistente tecnico (se previsto). Il verbale può contenere le prescrizioni di Tipo B e di Tipo C di cui al comma 9 dell'art. 14 e nel caso l'impianto non sia in servizio, o il verbale ne disponga la sospensione dal servizio, anche le prescrizioni di tipo A.



TITOLO II

IMPIANTI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16.

Tipologie funzionali degli impianti

1. Gli impianti in servizio pubblico di cui al presente regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie funzionali, così denominate:

- a) A - funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
- b) B1 - funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
- c) B2 - funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
- d) C - sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
- e) D - ascensori verticali ed inclinati, tappeti mobili ed impianti assimilabili.

Art. 17.

Ascensori

1. Agli ascensori si applicano le norme previste dal presente regolamento per l'ottenimento della concessione o autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, per l'approvazione del progetto, per la nomina del direttore o responsabile dell'esercizio nonché per l'approvazione del regolamento di esercizio. In particolare, trova applicazione quanto prescritto all'art. 8, comma 4.

2. Il parere tecnico di sicurezza, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b.2), per l'apertura al pubblico esercizio degli ascensori unitamente ai componenti di sicurezza cui si applica la direttiva 2014/33/UE, è rilasciato:

- a) valutato positivamente il regolamento di esercizio completo degli allegati previsti;
- b) acquisita copia della dichiarazione CE di conformità dell'impianto ascensore redatta ai sensi della normativa vigente;
- c) verificata la corrispondenza tra la nomina e il nulla osta alla nomina del direttore o responsabile dell'Esercizio e acquisita la nomina del suo sostituto corredata da patentino in corso di validità comprovante la titolarità tecnica a svolgere la mansione.

3. L'Autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento accertamenti agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

Art. 18.

Documenti di impianto

1. Per ciascun impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

- a) ultimo verbale dell'ispezione annuale o il verbale delle verifiche e prove funzionali;
- b) autorizzazione all'esercizio o, per i tappeti mobili, la comunicazione di installazione;
- c) manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori;
- d) Regolamento di esercizio;

e) ulteriori e particolari disposizioni di esercizio (ad esempio ordini di servizio del direttore o del responsabile dell'esercizio o eventualmente dell'assistente tecnico se nominato);

f) piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio;

g) disposizioni relative a controlli particolari, oltre a quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall'Autorità di sorveglianza o dal direttore o dal responsabile dell'esercizio (o dall'assistente tecnico se previsto);

h) disposizioni per i viaggiatori (contenute nel Regolamento di esercizio e da esporre al pubblico);

i) disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni di calcolo aggiornati;

j) Registro giornale;

k) Registro di controllo e manutenzione;

l) archivio della ulteriore documentazione relativa alla manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici;

m) rapporti di ammissibilità sullo stato delle funi;

n) verbali di impalmatura;

o) verbali di esecuzione attacco di estremità;

p) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE;

q) comunicazione dell'elenco personale addetto all'esercizio dell'impianto;

r) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e chiusura all'esercizio);

s) comunicazioni di incidenti/anomalie;

t) Registro reclami;

u) Piano di intervento per il distacco artificiale di valanghe (PI-DAV) e del P.G.R.V. di cui all'art. 53, qualora l'immunità dell'impianto sia raggiunta in tutto, o in parte, con l'attuazione dello stesso.

2. I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), j), t), gli schemi elettrici, gli schemi idraulici ed i principali disegni di cui alla lettera j) devono essere presenti anche sull'impianto.

3. Ai fini della tutela dei trasportati, devono essere depositati presso l'Autorità di sorveglianza, i documenti di cui alle lettere a), d), e), f), g), q), u), gli aggiornamenti dei documenti di cui alla lettera c), i verbali delle visite annuali di cui alle lettere m), n), o), p), r) e s), la comunicazione dell'avvenuta verifica periodica di messa a terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) e successive modifiche, nonché periodicamente il registro di cui alla lettera t) qualora compilato dai trasportati.

4. Per i tappeti mobili non trovano applicazioni i documenti relativi alle funi.


*Capo II*AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE
E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 19.

*Domanda di autorizzazione o concessione
funiviaria per la costruzione*

1. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio o la domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2022, deve essere presentata all'Autorità di sorveglianza. La domanda deve essere presentata in forma digitale unitamente al modulo fac-simile allegato N per quanto concerne l'autorizzazione oppure al modulo fac-simile allegato O per quanto riguarda la concessione funiviaria.

2. Alla domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto di persone di prima categoria, così come definiti all'art. 12 della legge regionale n. 11/2022, vanno allegati gli studi di traffico e trasportistici.



3. Preliminarmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o concessione per la costruzione di cui al comma 1, può essere richiesta alla Direzione centrale attività produttive e turismo, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili), l'autorizzazione ad introdursi su fondi altrui, quando abbia necessità di compiersi rilevazioni o eseguire altre operazioni preliminari alla progettazione; l'atto di autorizzazione regionale deve contenere l'indicazione delle persone autorizzate all'accesso. Sarà cura del richiedente notificare ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto l'avvenuta autorizzazione, fissando il tempo ed i modi dell'accesso.

4. La Direzione centrale attività produttive e turismo si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fini istruttori.

Art. 20.

Rilascio dell'Autorizzazione o della concessione funiviaria regionale alla costruzione sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica

1. La categoria alla quale appartiene ciascun impianto è stabilita dall'Autorità di sorveglianza, la quale inoltra la domanda, comprensiva degli allegati, per il rilascio dell'autorizzazione o concessione funiviaria alla Direzione centrale attività produttive e turismo. In seguito alla ricezione della domanda, la Direzione centrale convoca una conferenza di servizi istruttoria in modalità semplificata nel rispetto dei termini previsti dalla legge. In seguito alla conclusione della conferenza di servizi, se la Direzione centrale ritiene ammissibile la domanda, rilascia l'autorizzazione o la concessione funiviaria. La medesima Direzione centrale si riserva la possibilità di dettare eventuali prescrizioni, fissare i termini per la presentazione del progetto definitivo e la durata temporale dell'atto.

2. I partecipanti alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati ad esprimersi con le seguenti modalità:

a) la struttura regionale competente mediante parere per quanto concerne il rischio di dissesto idrogeologico (quali frane, valanghe, ecc.);

b) la struttura regionale competente mediante parere per la pianificazione territoriale;

c) l'Autorità di sorveglianza attraverso il giudizio preliminare di ammissibilità sul progetto funiviario di fattibilità;

d) la struttura regionale competente per il turismo tramite parere, qualora non sia il soggetto procedente;

e) la struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale qualora l'impianto appartenga alla prima categoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) della legge n. 11/2022;

f) il Comune/i nel cui territorio ha sede l'impianto tramite parere a firma del/dei Sindaco/i;

g) l'organo dello Stato competente per gli impianti fissi, attraverso il giudizio di ammissibilità, qualora gli impianti presentino soluzioni tecniche diverse o innovative.

Art. 21.

Approvazione del progetto definitivo funiviario

1. La Direzione centrale attività produttive e turismo approva, con proprio decreto, il progetto definitivo funiviario, previo ottenimento del nulla osta tecnico di sicurezza sul progetto di cui all'art. 7, detta eventuali prescrizioni e fissa il termine per l'ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali.

Art. 22.

Rilascio dell'Autorizzazione o della concessione funiviaria regionale alla costruzione sulla base del progetto definitivo

1. La Direzione centrale attività produttive e turismo procede ad acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e i giudizi di ammissibilità riguardanti tutti i profili di competenza, tra i quali, in particolare,

quelli funiviari, trasportistici, turistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi mediante l'istituto della conferenza di servizi o singolarmente al fine del conseguimento del titolo funiviario ed eventualmente anche del titolo edilizio.

2. Qualora la domanda sia presentata da un ente pubblico, quest'ultimo è amministrazione procedente e indice una conferenza di servizi di tipo decisorio a seguito della quale viene rilasciato anche il titolo edilizio.

3. Qualora la domanda sia presentata da un soggetto diverso dall'ente pubblico, l'amministrazione procedente è:

a) la Direzione centrale competente per la categoria d'impianto qualora il provvedimento finale consista nel titolo autorizzativo o concessorio funiviario ed eventualmente il titolo edilizio;

b) il Comune qualora il provvedimento finale sia costituito dal solo titolo edilizio.

4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se non interviene nel termine previsto dalla normativa vigente, l'ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.

5. La concessione o l'autorizzazione funiviaria regionale alla costruzione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.

6. L'Autorizzazione o concessione detta eventuali prescrizioni e fissa il termine per l'ultimazione dei lavori, in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali, nonché la durata temporale dell'atto.

Art. 23.

Autorizzazione al pubblico esercizio

1. La Direzione centrale attività produttive e turismo rilascia l'autorizzazione al pubblico esercizio, previo rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza di cui all'art. 8 e verifica del regolare versamento del contributo di sorveglianza nonché la verifica positiva della conclusione dell'iter amministrativo e l'acquisizione di tutta la documentazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 11/2022.

2. L'Autorità di sorveglianza, per quanto concerne gli ascensori in servizio pubblico, deve ricevere almeno trenta giorni prima della prevista apertura, i seguenti documenti:

a) la richiesta di assenso alla nomina del direttore o responsabile dell'esercizio, corredata dal patentino abilitante per la categoria d'impianto in corso di validità;

b) proposta di regolamento di esercizio, completo degli allegati previsti, redatta e firmata dal soggetto proposto di cui al punto a) e controfirmata dall'esercente;

c) elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al soccorso;


d) il manuale d'uso e manutenzione (M.U.M.);

e) relazione sul sistema di videosorveglianza, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l'esercizio dotata degli elementi necessari ad attuare gli interventi previsti dal regolamento di esercizio, qualora non sia previsto il presenziamento del personale di sorveglianza.

Art. 24.

Modifica all'autorizzazione o alla concessione alla costruzione e all'esercizio

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17 della legge regionale n. 11/2022, in applicazione agli articoli 201 e 202 del regio decreto n. 1447/1912, la concessione e l'autorizzazione possono essere modificate dalla Direzione centrale attività produttive e turismo qualora si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea su richiesta dall'interessato dell'atto autorizzatorio o concessorio ovvero ad iniziativa dell'amministrazione competente in presenza di ragioni d'interesse



pubblico come stabilito dalla norma statale. La richiesta di modifica può avvenire altresì quando vi è necessità di modifica del termine per la presentazione del progetto definitivo o per i lavori di costruzione.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Direzione centrale rilascia l'atto di modifica qualora la variante comporti:

a) solo modifiche ai termini temporali senza rilascio di alcun parere o nulla osta;

b) solo modifiche tecniche di carattere funiviario, previo ottenimento del nulla osta tecnico di sicurezza, di cui agli articoli 7 ed 8 del presente regolamento;

c) per tutti gli altri casi, ad esclusione delle precedenti lettere, la Direzione centrale attua quanto previsto per il rilascio di una nuova autorizzazione o concessione alla costruzione e all'esercizio.

3. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma 2, la Direzione centrale trasmette il provvedimento anche all'Autorità di sorveglianza.

4. La domanda deve essere presentata in forma digitale unitamente al modulo facsimile allegato P per quanto concerne l'autorizzazione oppure al modulo facsimile allegato Q per quanto riguarda la concessione funiviaria.

Art. 25.

Riposizionamento di un impianto a fune in esercizio pubblico

1. Per riposizionamento di un impianto si intende lo smontaggio, il trasporto, l'eventuale immagazzinamento provvisorio e il rimontaggio dello stesso impianto utilizzando per quanto possibile tutti gli elementi costruttivi dell'impianto esistente. Il riposizionamento è realizzabile per le funivie monofune con movimento unidirezionale a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli e per le sciovie a fune alta.

2. Gli adempimenti connessi con il riposizionamento dell'impianto sono affidati ad una ditta specializzata, di seguito indicata costruttore, per le attività di progettazione, montaggio in loco ed assistenza per le parti elettromeccaniche di impianti a fune.

3. Il riposizionamento dovrà essere eseguito dallo stesso costruttore che ha effettuato lo smontaggio entro diciotto mesi dalla data della domanda di smontaggio.

4. L'intervento di riposizionamento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione allo smontaggio di cui all'art. 6 del presente regolamento previa domanda corredata da:

a) un progetto di fattibilità di cui all'art. 31 del presente regolamento;

b) una relazione redatta dal direttore o Responsabile di esercizio dell'impianto da riposizionare che evidenzi il comportamento dell'impianto nell'esercizio svolto.

5. Successivamente all'autorizzazione allo smontaggio, è redatto il progetto di riposizionamento, è richiesto il livello almeno definitivo di cui all'art. 32. Il progetto deve tenere conto del comportamento dell'impianto nell'esercizio svolto, in analogia a quanto previsto nella relazione di cui al precedente comma, nonché quanto deciso e verbalizzato in occasione della visita di sopralluogo. Nel progetto devono essere precisate le norme di riferimento secondo il criterio seguente:

a) le parti riutilizzate nel riposizionamento o quelle sostitutive, qualora identiche a quelle originarie, devono rispondere alla normativa vigente al momento della loro costruzione;

b) le parti elettromeccaniche di nuova progettazione, se certificate a livello europeo, possono essere utilizzate verificando la compatibilità delle stesse con l'impianto riposizionato, in alternativa e limitatamente agli impianti realizzati prima del 24 agosto 2003 (entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003, devono rispondere alla vigente normativa tecnica del settore funiviario);

c) le attrezzature (scale, pedane, passerelle, ecc.) e le disposizioni da prevedere per le operazioni di ispezione e manutenzione dell'impianto ricollocato devono rispondere a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti al momento del riposizionamento.

6. Il progetto funiviario di riposizionamento, oltre a quanto previsto agli articoli 32 e 33 deve contenere:

a) le caratteristiche generali dell'impianto originario e di quello riposizionato, con relativo confronto;

b) le caratteristiche specifiche e le prestazioni di tutti i sottosistemi dell'impianto originario confrontate con quello dell'impianto riposizionato;

c) l'elenco dettagliato delle strutture e degli elementi dell'impianto che si prevede di reimpiegare;

d) un giudizio di compatibilità delle strutture e/o degli elementi di nuova fabbricazione con quelli preesistenti;

e) il programma dei controlli, delle verifiche e degli adeguamenti previsti, i quali non possono comunque essere di livello inferiore a quelli previsti per la revisione generale dell'impianto;

f) le eventuali richieste di deroga.

7. Nessuna riutilizzazione è ammessa per:

a) le parti dell'impianto che risultano lesionate o in cattive condizioni (per stato di usura, corrosione, ecc.);

b) tutti gli organi di movimento che richiedono modifiche sostanziali;

c) le funi tenditrici, le funi dei circuiti di linea e le funi portanti dei cavi.

8. Contestualmente allo smontaggio, il costruttore redige un verbale riportante l'esito delle operazioni e l'inventario di tutti i componenti dell'impianto riportante l'indicazione dei rispettivi numeri di matricola identificativi e il loro stato di conservazione.

9. Alla fine dei lavori di ricollocamento, oltre a quanto previsto per gli impianti di nuova realizzazione deve essere redatta, dal direttore dei lavori, una relazione relativa al giudizio dettagliato sull'esito dei controlli, verifiche di cui al precedente comma 6, lettera e) nonché sui conseguenti provvedimenti adottati, corredata dalla prescritta documentazione probatoria. Per i sottosistemi certificati deve essere rilasciata una nuova dichiarazione di conformità e deve essere predisposto il manuale contenente le istruzioni per la manutenzione periodica dell'impianto riposizionato rispondente alla normativa vigente al termine dei lavori di ricollocamento. In merito ai materiali impiegati, le loro caratteristiche devono risultare:

a) da certificati originari o dalle dichiarazioni del costruttore originario ovvero da nuovi certificati rilasciati da laboratori accreditati per le parti riutilizzate;

b) da certificati originari rilasciati da laboratori accreditati o da nuovi certificati nel caso in cui non si evinca dai certificati originari che le caratteristiche dei materiali rispettano la normativa vigente all'atto del riposizionamento per le parti riutilizzate sottoposte a sollecitazioni maggiori di quelle a cui erano sottoposte nel sito originario;

c) da certificati rilasciati da laboratori accreditati per le parti nuove non certificate.

10. Per l'impianto riposizionato:

a) le revisioni quinquennali e generali decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di riposizionamento;

b) le revisioni speciali e limitatamente per gli impianti realizzati prima 24 agosto 2003 (entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003) anche il calcolo della vita tecnica decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di costruzione dell'impianto originario.

Capo III

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI IN ESERCIZIO PRIVATO

Art. 26.

Impianti in esercizio privato

1. Gli impianti a fune in servizio privato, oggetto del presente regolamento, sono le funivie, teleferiche o piccole teleferiche montane per il trasporto promiscuo di cose e/o persone ovvero di filo a sbalzo, teleferi e palorci.

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati:

a) rilascio di una concessione alla costruzione e licenza all'esercizio da parte del Comune territorialmente competente qualora la linea interferisca con corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie, fatti salvi i casi di esenzione alla licenza previsti dalle norme vigenti in materia di piccoli impianti;



b) rilascio di un nulla osta alla costruzione e all'esercizio da parte del Comune territorialmente competente qualora non interferisca con corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie.

3. Il gestore di un impianto a fune oggetto dei provvedimenti di cui al comma precedente, terminati i lavori di costruzione deve comunicare al Comune competente:

a) la conclusione dei lavori e l'adempimento delle eventuali prescrizioni contenute nella concessione alla costruzione;

b) la nomina del direttore responsabile dell'impianto.

4. Il Comune pubblica sull'albo pretorio la comunicazione della conclusione dei lavori e resta esposto per quindici giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 chiunque può proporre reclamo.

5. Nel caso in cui venga presentato reclamo entro il termine stabilito dal comma 4, il Comune emette un provvedimento risolutivo del reclamo. Il provvedimento può essere:

a) *ostativo*: in questo caso l'esercente stesso può attuare gli interventi necessari ad ottenere il consenso e ripresentare la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.

b) *non ostativo*: in questo caso, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il Comune rilascia la licenza di esercizio.

Art. 27.

Concessione comunale per la costruzione di impianti a fune in esercizio privato

i. La concessione comunale alla costruzione è rilasciata dal Comune nel cui territorio si sviluppa il maggior tratto di linea comprensiva di una stazione, previa domanda specifica del gestore, acquisito:

a) parere degli altri Comuni su cui si sviluppa la linea;

b) parere tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza;

c) parere dell'Autorità forestale (se l'area è soggetta a vincolo forestale);

d) parere degli enti preposti alla tutela dei beni/opere pubbliche interessate dalla linea;

e) il disciplinare di concessione sottoscritto dal gestore.

2. La concessione può essere modificata, rinnovata, revocata o decaduta secondo le disposizioni e per quanto applicabili degli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale n. 11/2022 nonché dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 28.

Nulla osta comunale alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune in esercizio privato

1. Il nulla osta comunale alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio si sviluppa il maggior tratto di linea comprensiva di una stazione, previa domanda specifica del gestore, acquisito:

a) parere degli altri Comuni su cui si sviluppa la linea;

b) parere tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza di cui al precedente art. 9 sulla base della documentazione prevista all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 11/2022;

c) parere dell'Autorità forestale, se l'area è soggetta a vincolo forestale;

d) disciplinare di concessione sottoscritto dal gestore.

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, dell'art. 26 del presente regolamento, il silenzio dell'amministrazione competente equivale al provvedimento finale. In forza di tale provvedimento, il gestore può utilizzare l'impianto in servizio privato.

3. Il nulla osta può essere modificato, rinnovato, revocato o decaduto secondo le disposizioni, per quanto applicabili degli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale n. 11/2022 nonché dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 29.

Licenza comunale all'esercizio

1. La licenza comunale all'esercizio permette al titolare di utilizzare l'impianto in servizio privato.

2. Limitatamente al rilascio di licenza comunale all'esercizio per piccole teleferiche montane per il trasporto di cose ovvero di filo a sbalzo, teleferi e palorci, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 26 del presente regolamento, e in presenza di inerzia dell'amministrazione competente, la comunicazione assume il valore di licenza comunale all'esercizio.

Capo IV

ELABORATI PROGETTUALI

Art. 30.

Progetto funiviario di impianti di terza categoria

1. Il progetto funiviario degli impianti in servizio privato di terza categoria deve rispondere alle raccomandazioni tecniche per la costruzione e l'esercizio emanate dall'Organizzazione internazionale del settore funiviario (OITAF) per quanto non in contrasto con la normativa comunitaria. Al fine di consentire il rilascio del parere dell'Autorità di sorveglianza, il progetto funiviario deve contenere i seguenti elaborati tecnici:

a) relazione tecnica generale illustrativa delle soluzioni tecniche prospettate;

b) planimetria e profilo longitudinale nelle scale idonee alla formulazione del giudizio, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;

c) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e delle opere di linea;

d) indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione (nel caso sia previsto il trasporto di persone e/o animali);

e) elenco degli attraversamenti e dei parallelismi, con indicazione delle eventuali situazioni problematiche e delle relative soluzioni;

f) la dichiarazione di immunità dal pericolo di frane e valanghe di cui all'art. 34. Nel caso tale dichiarazione contenga:

1) la necessità di adottare interventi di difesa passiva deve essere allegato il progetto definitivo di tali interventi;


2) interventi di tipo preventivo deve essere allegato il piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del Piano di gestione del rischio Valanghe (P.G.R.V.) qualora risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe.

Art. 31.

Progetto funiviario di fattibilità

1. Il progetto avente i requisiti di cui all'art. 23, comma 6 del decreto legislativo 18 marzo 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), deve definire altresì le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere funiviarie, nonché il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni funiviarie. A tal fine, per consentire all'Autorità di sorveglianza di esprimere il proprio giudizio preliminare di ammissibilità, il progetto deve contenere i seguenti elaborati tecnici:

a) relazione tecnica generale illustrativa delle soluzioni tecniche prospettate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera da realizzare; nella relazione si



deve fare riferimento alla rispondenza, alle norme in vigore, ovvero si devono presentare argomentate giustificazioni circa gli scostamenti dalle disposizioni medesime ovvero si dimostri la conformità ai requisiti essenziali di cui al Regolamento/Direttiva (UE) di riferimento, fornendo anche, ove ritenuto necessario dal progettista stesso o dall'organo di sorveglianza, i dati di una probante sperimentazione;

b) planimetria e profilo longitudinale nelle scale idonee alla formulazione del giudizio, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;

c) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e delle opere di linea, ed eventualmente di dettaglio per componenti specifici atti ad illustrare le particolarità dell'impianto ovvero speciali soluzioni proposte;

d) calcolo delle configurazioni delle funi, loro verifica, nonché calcolo dei parametri fondamentali per la determinazione della velocità, delle prestazioni, nonché delle eventuali peculiarità di funzionamento che caratterizzano l'impianto o le particolari soluzioni proposte;

e) indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione;

f) elenco degli attraversamenti e dei parallelismi, con indicazione delle eventuali situazioni problematiche e delle relative soluzioni;

g) La dichiarazione di immunità dal pericolo di frane e valanghe di cui all'art. 34. Nel caso tale dichiarazione contempli:

1) la necessità di adottare interventi di difesa passiva deve essere allegato il progetto definitivo di tali interventi;

2) interventi di tipo preventivo deve essere allegato il piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Valanghe (P.G.R.V.) qualora risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe.

Art. 32.

Progetto funiviario definitivo

1. Il progetto definitivo funiviario deve individuare compiutamente l'opera:

a) nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi;

b) nell'illustrazione delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare;

c) nell'evidenziare tutte le caratteristiche significative e i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio.

2. A tale fine, il progetto definitivo funiviario deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine:

1) relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali, oltre a riportare le specifiche costruttive dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalla normativa, si devono presentare argomentate giustificazioni circa gli scostamenti dalle disposizioni medesime ai sensi dei punti 1.4 e 1.5 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172 del 18 giugno 2021 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone). La relazione deve comprendere, altresì, l'elenco dei materiali delle opere civili di infrastruttura con le relative caratteristiche;

2) dichiarazione del progettista generale dell'impianto, con la quale attesti:

a) la specifica esperienza maturata dal medesimo nel settore dei trasporti con impianti a fune;

b) che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui al regolamento/direttiva (UE) di riferimento;

c) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati;

d) il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell'intero impianto, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 46 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

3) corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;

4) elenco degli eventuali attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti, ecc.) con relativa documentazione tecnica, nonché gli elaborati di cui all'art. 35;

5) due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato, oltre al profilo del terreno in asse linea, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre il profilo limite del veicolo e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni delle funi atte a determinare, sia le distanze minime, che le distanze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato dal professionista abilitato che ne ha effettuato il rilievo;

6) calcoli relativi alla configurazione delle funi nelle condizioni più significative e relative verifiche;

7) documentazione relativa a frane e valanghe di cui al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 392 del 5 dicembre 2003 (Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni), da presentare anche per le sciovie;

8) relazione geologica e relazione geotecnica con la dimostrazione, ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea;

9) il piano di evacuazione comprendente i mezzi, i metodi e i tempi per lo svolgimento delle operazioni secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti maggio 2017 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone) sull'esercizio degli impianti funiviari, ad esclusione delle sciovie;

10) uno o più relazioni e disegni illustranti gli elementi costitutivi dell'infrastruttura, in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, secondo le disposizioni dei capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 20.3 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172 del 18 giugno 2021 ivi compresi:

a) disegni quotati delle stazioni con il transito del veicolo (in scala non minore di L100);

b) disegni quotati delle strutture di linea con il transito del veicolo (in scala non minore di E100);

11) uno o più relazioni illustranti l'analisi dei carichi (in particolare i carichi funiviari specifici trasmessi alle opere civili, costituenti i dati di ingresso per la progettazione strutturale), la rappresentazione grafica dei principali schemi statici utilizzati, indicando i punti di applicazione delle diverse azioni agenti, e i coefficienti utilizzati per le combinazioni di carico, secondo le disposizioni del capitolo 16 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172/2021;


12) un elaborato riepilogativo riportante il confronto puntuale con gli articoli del presente decreto;

13) documentazione relativa alle apparecchiature elettrotecniche comprendenti:

a) la descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure assunte;

b) gli schemi unifilari e la descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti, anche i sistemi di alimentazione, a partire dal punto di presa dell'energia, redatti secondo le specifiche di cui al capitolo 17 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172/2021;

c) la relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi, la descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equi potenzialità tra le strutture metalliche dell'impianto e delle funi non isolate con l'impianto di terra medesimo secondo le norme CEI;



14) analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'art. 8 del regolamento (UE) 2016/424, che identifica i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell'esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/424), e che individua i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal progettista generale per mitigare o eliminare i predetti rischi. L'analisi di sicurezza riguarda:

a) l'infrastruttura;
b) l'interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi;

c) le influenze e le azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto;

15) relazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2016/424;

16) rispondenza puntuale ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424;

17) copia in carta semplice degli attestati di esame CE e documenti correlati, ai sensi degli allegati da III a VII del regolamento (UE) 2016/424, rilasciati da un organismo notificato. Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, oppure di modifiche e aggiornamenti in corso di elementi già certificati, è consentito presentare, ai fini dell'approvazione del progetto, le richieste di esame avanzate all'organismo notificato, corredate dei relativi disegni di insieme, della descrizione di interfaccia e del documento di utilizzo, anche se provvisori. Copia in carta semplice degli attestati di esame CE definitivi, con la documentazione tecnica aggiornata, le dichiarazioni di conformità e i relativi manuali di uso e manutenzione (comprensivi del piano dei controlli revisionali previsti dalle norme vigenti) devono essere consegnati all'Autorità di sorveglianza, almeno trenta giorni prima della richiesta delle verifiche e prove funzionali. A giudizio dell'Autorità di sorveglianza, per alcune situazioni adeguatamente motivate riguardanti particolari sottosistemi o componenti di sicurezza, è consentito consegnare attestati e dichiarazioni in un tempo successivo a quanto disposto ma, comunque, non oltre la richiesta delle verifiche e prove funzionali;

18) confronto puntuale dei limiti di impiego dei sottosistemi con i dati di progetto, nonché dimostrazione della reciproca compatibilità tra i sottosistemi;

19) disegni di insieme dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni principali e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, in particolare:

a) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione con relative descrizioni;

b) schemi funzionali e descrizione dell'azionamento elettrico di comando e controllo;

c) descrizione dell'azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio, ovvero giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per la linea funiviaria;

d) descrizione e schema dell'azionamento di recupero;

20) relazione di sintesi sulle condizioni e sui limiti di esercizio;

21) valutazione del rischio di incendio secondo i criteri indicati al capitolo 8 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172/2021;

22) ogni ulteriore elemento che il progettista generale ritenga utile per illustrare l'opera;

23) documentazione riguardante le ditte costruttrici dell'impianto che attestino la competenza e l'esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.

3. Inoltre, il manuale d'uso e manutenzione, contenente le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva o ordinaria di tutto l'impianto, comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle opere infrastrutturali, deve essere depositato agli atti dell'Autorità di sorveglianza entro il termine dei lavori.

Art. 33.

Progetto funiviario esecutivo

1. Il progetto funiviario esecutivo è costituito da:

a) copia del progetto esecutivo delle strutture delle opere civili depositato, trasmesso su supporto digitale presso l'Autorità di sorveglianza e non è soggetto a esame;

b) il progetto definitivo funiviario di cui all'art. 32 del presente regolamento;

c) gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture, nonché i disegni d'insieme e di dettaglio.

2. In ogni caso, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori delle opere deve essere trasmesso all'Autorità di sorveglianza, il progetto funiviario strutturale di livello esecutivo unitamente all'attestazione di deposito delle stesse opere strutturali presso gli organi competenti secondo le norme in vigore.

Capo V

DOCUMENTAZIONE TECNICA E REGOLAMENTARE

Art. 34.

Immunità dal pericolo di frane o valanghe

1. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune dal pericolo di frane o valanghe, secondo ragionevoli previsioni ovvero sulla base della classificazione del territorio definita dal «Piano di bacino» e dal «Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico» (PAI) del bacino idrografico di riferimento della pista, della linea dell'impianto a fune o dell'area attrezzata. Per quanto riguarda l'aspetto valanghivo e qualora l'area ricada in siti a rischio, ferme restando le norme tecniche in materia geologica e geotecnica, in accordo con l'art. 8, commi 2 e 3, della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga):

a) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi degli impianti a fune o delle piste mediante opere di difesa passiva atte alla stabilizzazione del manto nevoso, alla deviazione o all'arresto delle valanghe stesse;

b) in alternativa agli interventi di difesa passiva, sono ammessi interventi di difesa attiva, quali il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che tuttavia non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi degli impianti a fune;

c) qualora il rischio di valanga interessi un solo tratto di pista o più tratti di piste servite dall'impianto o tracciato dell'impianto stesso, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto e dei tratti di pista fino al superamento della situazione di rischio;

d) devono essere adottati interventi di tipo preventivo individuati dal Piano di Gestione del Rischio valanghe (P.G.R.V.) che stabilisce le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza;

e) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata dal professionista abilitato.

2. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata formalmente dalla direzione regionale competente per la vigilanza amministrativa ed è parte integrante del progetto che, con esso, viene approvata.

3. Ai fini della dichiarazione di immunità dal rischio valanghivo, un tecnico abilitato con titolo di ingegnere, geologo o dott. forestale assevera sotto la propria responsabilità che la pista, la linea dell'impianto a fune o l'area attrezzata è immune da significativi fenomeni valanghivi. La dichiarazione d'immunità deve specificare se l'immunità è raggiunta a seguito della verifica della cartografia tecnica di riferimento (PAI) e degli eventi riportati nel Catasto Valanghe ovvero a seguito di interventi di difesa passiva e/o attiva oggetto di un progetto e di un P.G.R.V. sottoscritti da tecnici abilitati.



Art. 35.

Documenti per interferenze, attraversamenti e parallelismi con impianti a fune

1. Qualora la realizzazione di un'opera pubblica sia destinata ad attraversare impianti a fune o realizzata a una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi ovvero a contrario quando la realizzazione di un impianto a fune sia destinata ad attraversare, o risulti progettata ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio di opere pubbliche o beni pubblici deve essere allegata al progetto la seguente documentazione:

a) un progetto contenente gli elaborati tecnici adeguati a dimostrare il rispetto delle norme tecniche applicabili al caso specifico in materia di:

- 1) distanze laterali e verticali tra l'impianto e le opere di attraversamento o parallelismo;
- 2) misure per la protezione e prevenzione dei rischi prevedibili;
- 3) operazioni di soccorso ed evacuazione dell'impianto;

b) una bozza di accordo da stipularsi tra l'esercente dell'impianto e l'esercente delle opere oggetto di attraversamento o parallelismo. L'accordo deve regolamentare idonei sistemi di protezione contro la caduta di oggetti, le eventuali prescrizioni speciali in caso di recupero dei viaggiatori in linea. Deve regolamentare altresì gli aspetti concernenti l'organizzazione, la gestione e l'espletamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si ritengono necessarie per il normale esercizio sull'impianto e sull'opera.

Art. 36.

Regolamento di esercizio

1. Il regolamento di esercizio è specifico per ogni impianto ed è redatto e sottoscritto dal direttore o responsabile dell'esercizio; lo stesso è sottoscritto anche dall'esercente. Nel caso in cui, il direttore o Responsabile dell'esercizio è stato proposto all'amministrazione competente per la categoria d'impianto dall'esercente, ma non risulta ancora formalmente nominato, il regolamento di esercizio è presentato per l'approvazione in forma di bozza.

2. Deve contenere il piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, con particolare riferimento, in caso di immobilizzazione dell'impianto, ai soggetti portatori di *handicap*.

3. Il regolamento di esercizio e le sue eventuali modifiche sono oggetto di approvazione da parte dell'amministrazione competente per la categoria d'impianto previo conseguimento del nulla osta di sicurezza per gli impianti in esercizio pubblico o di parere dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti in esercizio privato.

Capo VI

REGISTRI

Art. 37.

Registro di controllo e manutenzione

1. Nel registro annuale devono essere annotati gli interventi di controllo e manutenzione di tutti i componenti dell'impianto, ad eccezione di quelli giornalieri e mensili di cui al registro giornale, predisposto dal direttore o responsabile dell'esercizio sulla base del manuale d'uso e manutenzione (M.U.M.) dell'impianto e sottoscritto dal Capo servizio. Per ogni componente, ed eventualmente per le singole parti del componente stesso, il registro deve contenere:

- a) il tipo, la frequenza e la metodologia di controllo e manutenzione;
- b) il rimando alla sezione del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che devono essere svolte;
- c) lo spazio per la registrazione della data dell'intervento e dell'identificativo del manutentore;
- d) un campo libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le operazioni e le relative azioni intraprese;
- e) la registrazione dell'eventuale manutenzione straordinaria effettuata.

2. Il registro può essere tenuto anche su supporto elettronico, è conservato a cura del Capo servizio ed è disponibile presso l'esercente; inoltre, deve essere allegata una copia alla relazione finale delle revisioni generali e quinquennali eseguite sull'impianto.

Art. 38.

Registro giornale

i. Il macchinista e il Capo servizio devono annotare nel Registro giornale:

- a) i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo orario di servizio;
- b) le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensità del vento sulla base della strumentazione disponibile) al momento dell'apertura al pubblico e le variazioni che influenzano l'esercizio;
- c) la velocità di esercizio;
- d) l'orario di apertura e chiusura al pubblico;
- e) l'indicazione del conta-ore o del conta-corse;
- f) il numero dei trasportati, qualora sia richiesto dall'Ente concedente;

g) i risultati dei controlli in esercizio di cui al successivo art. 47, predisposto dal direttore o responsabile dell'esercizio sulla base del manuale d'uso e manutenzione (M.U.M.);

2. Il Registro giornale deve essere depositato presso l'impianto per almeno cinque anni e sottoscritto giornalmente dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio, e periodicamente, con cadenza non inferiore ai trenta giorni, dal direttore dell'esercizio. Il Registro giornale deve essere conservato ed esibito a richiesta dell'Autorità di sorveglianza o di altri organi aventi titolo.

Art. 39.

Registro reclami

1. Per gli impianti in esercizio pubblico presso le stazioni di partenza degli impianti di seconda e terza categoria e presso ogni stazione degli impianti di prima categoria, è conservato e messo a disposizione dei viaggiatori un Registro sul quale il viaggiatore ha facoltà di annotare reclami riguardanti il servizio. Il Registro deve riportare altresì le regole di compilazione con particolare riferimento per i casi in cui non viene dato seguito al reclamo.

2. Il reclamo deve contenere il nominativo e l'indirizzo di contatto del reclamante. L'assenza dell'indirizzo del reclamante, o un suo indirizzo errato, configurano il reclamo come anonimo e come tale non ha seguito.

3. Qualora il Registro reclami venga compilato deve essere trasmessa copia all'Autorità di sorveglianza ogni tre mesi di esercizio svolto. Per gli impianti che non svolgono esercizio a carattere annuale, se compilato, copia del registro va trasmessa al termine della stagionale esercita.

TITOLO III

CONTROLLI


Capo I

ISPEZIONI

Art. 40.

Ispezioni

1. Le ispezioni sono condotte sotto la diretta responsabilità del direttore o del responsabile dell'esercizio (o dell'assistente tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di personale abilitato. L'ispezione comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle condizioni effettive dell'impianto per il suo utilizzo in sicurezza.



2. Le ispezioni periodiche devono dimostrare che lo stato, il comportamento dinamico, le caratteristiche tecniche e l'utilizzo dell'impianto, sono conformi al progetto approvato. Per le opere strutturali si deve garantire tramite una sistematica sorveglianza, che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel corso di tutta la durata dell'utilizzo.

3. Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per l'ispezione sono contenute nel M.U.M. I risultati delle ispezioni devono essere verbalizzati dal direttore o dal responsabile dell'esercizio (o dall'assistente tecnico se previsto).

4. In caso di esito negativo delle ispezioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) ne dà comunicazione all'Autorità di sorveglianza. Successivamente, prima di adottare gli opportuni provvedimenti correttivi, sospende l'esercizio sino all'esecuzione di una nuova ispezione periodica a carattere straordinario.

5. Le date di ispezione semestrale, annuale o straordinaria vengono notificate all'Autorità di sorveglianza con almeno trenta giorni di preavviso. Nel caso in cui il presenziamento sia obbligatorio, tali date vanno preventivamente concordate con l'Autorità di sorveglianza.

6. I risultati delle verifiche e delle prove eseguite nel corso dell'ispezione periodica o straordinaria sono verbalizzate e trasmesse all'Autorità di sorveglianza.

Art. 41.

Ispezioni sulle opere strutturali dopo la messa in esercizio

1. Per quanto concerne le opere strutturali, da tre a sei mesi dopo la messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte le parti e, in particolare, tutti i componenti di acciaio in relazione alla formazione di cricche sui cordoni di saldatura e alla deformazione di aste e profilati, alla verifica del serraggio dei bulloni, nonché all'integrità delle opere civili.

Art. 42.

Ispezione speciale

1. L'ispezione speciale prevista dalle norme tecniche UNI EN, esplicitata nei singoli M.U.M., riguarda esclusivamente gli impianti realizzati successivamente alla data del 24 agosto 2003.

2. Il direttore o dal responsabile dell'esercizio (l'assistente tecnico se previsto) dell'impianto presenta all'Autorità di sorveglianza la documentazione tecnica, riguardante tutte le verifiche ed i controlli effettuati, che dimostri la corretta esecuzione di quanto previsto nell'ispezione speciale.

3. L'Autorità di sorveglianza esamina ed accerta la completezza della documentazione di cui al comma precedente e, se necessario, richiede eventuali integrazioni.

Art. 43.

Ispezione semestrale

1. L'ispezione semestrale si esegue agli ascensori di prima e seconda categoria. Deve essere eseguita ogni sei mesi per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto.

2. Nel corso dell'ispezione semestrale, l'impianto viene sottoposto ai controlli e alle prove previste dall'appendice E della norma UNI EN 81-20:2020 (Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone) e della norma UNI EN 81-50:2020 (Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori) e successive modifiche, i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dal direttore, o responsabile dell'esercizio.

Art. 44.

Ispezione annuale

1. L'ispezione annuale viene effettuata:

- a) alle funivie di prima e seconda categoria;
- b) alle funicolari di prima e seconda categoria;
- c) alle sciovie a fune alta e bassa;
- d) alle slittinovie;
- e) ai tappeti mobili in pubblico esercizio di trasporto.

L'ispezione annuale deve essere eseguita almeno una volta nel corso di ogni anno al fine di accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le parti dell'impianto.

2. Nel corso dell'ispezione annuale, vengono verificati e provati i sottosistemi e le opere civili di infrastruttura, mediante esami e prove, in particolare sulla linea con veicoli o traini vuoti ed in simulazione di carico.

3. Quando l'esercizio è interrotto per un periodo superiore a centottantadue giorni, deve essere eseguita, prima della ripresa, un'ispezione annuale. Se invece l'interruzione avviene per un periodo compreso tra trenta e centottantadue giorni, si esegue l'ordinaria ispezione annuale sulle funi e su dispositivi elettrici.

Art. 45.

Tappeti mobili

1. Per i tappeti mobili, trovano applicazione le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione e l'esercizio riportate nell'allegato D.

Art. 46.

Ispezioni e verifiche dei tappeti mobili

1. Durante le ispezioni del direttore o del responsabile dell'esercizio e nel corso delle verifiche e delle prove funzionali da parte dell'Autorità di sorveglianza presso il luogo di installazione del tappeto, si eseguono, altresì, le verifiche previste dalla norma tecnica di riferimento a cui il tappeto ha rispondenza, ed in particolare:

- a) verifica della conformità con distanze di sicurezza per quanto riguarda i componenti esterni del nastro trasportatore e le attrezzature di protezione rispetto ai requisiti di sicurezza, in particolare per i componenti che si muovono l'uno rispetto all'altro;
- b) verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza elettrica;
- c) verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di arresto di emergenza, allarmi, indicatori di guasto;
- d) verifica della chiarezza della segnaletica e delle informazioni rivolte ai passeggeri.

2. Le operazioni di cui al comma si svolgono secondo i seguenti metodi di verifica:

- a) esame visivo, destinato unicamente a confermare la presenza di un componente del nastro trasportatore, il sistema o un componente (ad esempio una protezione, un dispositivo di avvertimento visivo, una marcatura, un pannello di controllo, ecc.) e la conformità dei documenti e degli schemi esistenti e con i requisiti della norma tecnica di riferimento;
- b) misurazioni: i risultati sono presentati per stabilire i parametri misurabili specificati (ad esempio, le dimensioni geometriche, distanze di sicurezza, resistenza di isolamento elettrico circuito) e la loro conformità con i requisiti della norma tecnica di riferimento;
- c) prove di:

1) prova di funzionamento a vuoto: i risultati del test indicano che il nastro trasportatore, compresi i dispositivi di sicurezza elettrica, operano come specificato durante un ciclo normale o parti normali di un ciclo, e che tutte le funzioni soddisfano i requisiti della norma tecnica di riferimento e della documentazione tecnica;

2) test sotto carico: prove che vanno oltre le prove di funzionamento normali e che sono destinate a stabilire che i requisiti che possono essere valutati solo in condizioni di carico sono soddisfatti, ad



esempio, resistenza meccanica e/o di stabilità, e che stabilisce che i dispositivi di sicurezza elettrica e relativi comandi sono adatti e che il risultato della loro attivazione soddisfa i requisiti della norma tecnica di riferimento;

3) verifiche specifiche/misurazioni: i risultati delle verifiche, test o misurazioni specifiche (ad esempio, del sistema elettrico) stabiliscono che i parametri indicati soddisfano i requisiti della presente norma (ad esempio, il rispetto delle norme elettriche).

Art. 47.

Controlli in esercizio

1. I controlli in esercizio hanno cadenza giornaliera, settimanale e mensile. I controlli a cadenza giornaliera sono svolti secondo le modalità della tabella A dell'allegato E al presente regolamento.

2. I controlli devono essere effettuati ad impianto fermo, durante una corsa di prova e durante l'esercizio da parte del personale abilitato, rispettando integralmente le indicazioni riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M.

3. I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto dal personale dell'impianto, secondo le rispettive attribuzioni e registrati sul Registro giornale.

4. In seguito a eventi eccezionali (ad esempio: forte vento, tempesta, formazione di ghiaccio, nevicata copiose, valanghe, fulmini, caduta di alberi, atti vandalici), prima della ripresa del servizio, si effettua un'adeguata ricognizione della linea e una corsa di prova. Tali controlli sono annotati sul Registro giornale.

Capo II

REVISIONI

Art. 48.

Revisione quinquennale

1. I termini di scadenza di revisione quinquennale sono considerati con cadenza periodica e decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di costruzione dell'impianto, ovvero al termine dei lavori di revisione generale, e quindi comprensivi degli eventuali periodi di proroga della revisione generale.

2. I termini di scadenza di revisione quinquennale, che precedono la revisione generale, possono essere prorogati nella misura massima di due anni, esclusivamente nel caso in cui tale lasso di tempo consenta di far coincidere la scadenza dei termini della revisione quinquennale, con la scadenza dei termini della revisione generale.

3. Nel caso in cui nel corso del quinquennio che separa due revisioni quinquennali, vi siano accadimenti di carattere straordinario, che impediscano il regolare esercizio e che comportano un'interruzione complessiva minima percentuale, per ogni stagionalità di esercizio, sui giorni di esercizio medi stagionali ordinari o per gli impianti di prima categoria medi annuali ordinari nella misura riportata nella tabella B di cui all'allegato E), è possibile richiedere una proroga alla revisione quinquennale di un anno per ogni stagionalità ricadente nei casi sopra specificati. Il carattere straordinario degli accadimenti è valutato ad insindacabile giudizio degli uffici preposti alla vigilanza amministrativa.

4. La proroga di cui ai precedenti commi 2 e 3, non può essere cumulata nel medesimo quinquennio ordinario di revisione quinquennale.

5. La proroga della revisione quinquennale può essere concessa per i casi di cui ai commi precedenti, a seguito del rilascio del Nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza, a condizione che, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza di revisione quinquennale ordinaria, siano stati effettuati i controlli non distruttivi previsti per la revisione quinquennale. L'istanza di proroga del primo anno deve contenere, a firma del direttore dell'esercizio o del responsabile dell'esercizio, una relazione sull'esito dei controlli, nella quale, egli esprime il proprio giudizio favorevole circa la possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio allegando alla

stessa il verbale dell'ispezione annuale svolta non oltre ai quattro mesi precedenti. L'istanza di proroga per gli anni successivi al primo deve contenere una relazione del direttore dell'esercizio o dal responsabile dell'esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

6. A conclusione di ogni revisione quinquennale, il direttore o il responsabile dell'esercizio (o Assistente tecnico se previsto), trasmette all'Autorità di sorveglianza una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e prove eseguite nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in esercizio l'impianto sino alla prossima scadenza di revisione. Ai fini della sicurezza, la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto non può essere consentita, qualora alla scadenza di ogni revisione quinquennale, non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli interventi previsti per questa fattispecie di revisione.

7. Per le revisioni quinquennali di funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 e 3.4 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone) e successive modifiche.

8. Per le revisioni quinquennali di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 4 «Revisioni speciali» delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985, (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e successive modifiche.

Art. 49.

Revisione generale

1. I termini di scadenza di revisione generale sono a frequenza fissa e decorrono, esclusivamente, dalla data di rilascio dell'Autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di costruzione dell'impianto.

2. Per gli impianti soggetti a scadenza di vita tecnica, o oggetto di accorciamento o prolungamento della linea, o di ammodernamento della linea, per le sole parti strutturali in carpenteria metallica o in cemento armato e meccaniche di seguito elencate al comma 3, che non siano state sostituite con nuove, ad ogni revisione generale, è possibile certificare una nuova scadenza di vita tecnica a seguito di una nuova verifica progettuale secondo le norme vigenti antecedentemente al 24 agosto 2003, che certifichi la vita residua possibile per ciascuno di essi. Qualora la vita residua certificata superi o risulti pari ad una successiva scadenza di revisione generale delle parti nuove, la nuova scadenza di vita tecnica coincide con tale scadenza di revisione generale delle parti nuove. Qualora la vita residua certificata risulti inferiore alla frequenza di revisione generale delle parti nuove la nuova scadenza di vita tecnica coincide con la scadenza di vita residua. Se la verifica degli elementi è una verifica a fatica è concessa l'equiparazione ad un elemento sostituito con uno nuovo.

3. Le parti per le quali trova applicazione il comma 2 sono:

- a) piloni, falconi, steli, strutture fisse di stazione, slitte;
- b) puleggia motrice e di rinvio, alberi, veicoli e morse.


Per gli elementi di cui al punto b) la verifica deve essere a fatica.

4. Dopo la scadenza di vita tecnica, l'impianto deve essere sottoposto a revisione generale per il proseguimento dell'esercizio.

5. La scadenza di revisione generale coincide con la scadenza della validità del nulla osta tecnico di sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di cui all'art. 8, pertanto può essere oggetto di proroga.

6. Per gli impianti per i quali è stata autorizzata la proroga della revisione quinquennale, che siano oggetto di richiesta di proroga ai lavori di revisione generale, è fatto obbligo di esecuzione di tutti gli interventi previsti per la revisione quinquennale nel corso del primo anno di proroga.

7. Il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e



valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione, o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico. In caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunità dal rischio frane e valanghe.

8. Per le revisioni generali di funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico trovano applicazione i paragrafi 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 e 3.6 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 e successive modifiche.

9. Per le revisioni generali di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 5 «Revisioni generali» delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985 e successive modifiche.

Art. 50.

Revisione straordinaria

1. Nel caso di incidenti, sebbene non si verificano danni alle persone, ove a giudizio dell'Autorità di sorveglianza sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, l'ente o l'ufficio competente per la vigilanza amministrativa può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove necessario le modalità.

Art. 51.

Varianti

1. Qualsiasi modifica apportata all'impianto a fune, ascensore o tappeto mobile, rispetto alle soluzioni previste nel progetto approvato, non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso o delle sue prestazioni (ad esempio aumento di velocità, aumento delle potenzialità di trasporto etc.). Non costituiscono variante le modifiche che riguardano la realizzazione di quanto già previsto nel progetto già approvato, ma che non sono state poste in essere all'atto della realizzazione dell'impianto. Il progetto di variante deve verificare e dimostrare la compatibilità delle parti modificate con le restanti parti dell'impianto ai fini della sicurezza globale.

2. Per le varianti di funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 4 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 e successive modifiche.

3. Per le varianti ed adeguamenti tecnici di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 2 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985 successive modifiche.

Art. 52.

Vita tecnica

1. Per le funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico realizzate prima del 24 agosto 2003 (recepimento della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone) trova applicazione i paragrafi 2.1 e 2.5 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 e successive modifiche.

2. Per le varianti e adeguamenti tecnici di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985 e successive modifiche.

TITOLO IV

AREE SCIABILI ATTREZZATE

Capo I

GESTIONE VALANGHE

Art. 53.

Piano di gestione del rischio valanghe

1. Il piano di gestione del rischio valanghe delle aree sciabili attrezzate o di singoli impianti a fune o singole piste, è sottoscritto da un tecnico avente i requisiti di cui al successivo comma 5, lettera g).

2. Il Piano di gestione del rischio valanghe (PGRV) è composto:

a) da una relazione tecnica;

b) da un Piano di monitoraggio;

c) dai piani delle procedure consistenti nel:

1) Piano di intervento per il distacco artificiale di valanghe (PIDAV);

2) Piano per la sospensione temporanea di Esercizio delle piste e degli impianti a fune (PISTE).

3. I singoli piani, oltre alle azioni, devono prevedere:

a) le modalità di comunicazione e le procedure di emergenza;

b) la modalità di raccolta ed archiviazione dei dati;

c) le figure professionali addette al piano avente i requisiti descritti al successivo comma 5;

d) il nominativo del responsabile della gestione del piano e del suo sostituto.

4. Gli operatori che attuano ed i professionisti che redigono i P.G.R.V., di cui all'art. 53 nonché i progettisti di Sistemi di difesa da valanga per siti regionali specifici, devono possedere l'abilitazione tecnica conseguente al superamento di specifici corsi. I titoli di studio richiesti corrispondono per ogni figura professionale a quelli previsti dai singoli corsi AINEVA abilitanti.

5. L'abilitazione tecnica si consegue attraverso il conseguimento di specifici corsi o requisiti, così identificati per ogni profilo:

a) osservatore nivologico: corso AINEVA di livello 2, modulo 2a;

b) assistente al distacco artificiale di valanghe: corso AINEVA di livello 2, modulo 2b;

c) operatore del distacco artificiale di valanghe: «patentino di fochino», ove necessario, e corso AINEVA di livello 2, modulo 2b;

d) direttore delle operazioni di distacco artificiale di valanghe: corso AINEVA di livello 2 modulo 2c;


e) responsabile della sicurezza del distacco artificiale di valanghe: corso AINEVA di livello 2 modulo 2d;

f) progettista di Sistemi di difesa da valanga passivi e/o attivi: con titolo di ingegnere, geologo, dottore forestale e corso AINEVA di livello 3 aventi a tema l'abilitazione all'utilizzo dei software RAMMS (*Rapid Mass Movement Simulation*) e AVAL1D (SL-1D) e la redazione delle «Perizie di interferenza valanghiva».

g) progettista del P.G.R.V.: requisiti di cui al punto f).

6. In alternativa ai corsi AINEVA, possono essere riconosciuti anche titoli equipollenti di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere.

7. La responsabilità sui contenuti tecnici è del progettista, mentre la responsabilità sull'esecuzione del piano è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano presente al momento al verificarsi delle condizioni previste per la sua attuazione.



Art. 54.

*Servizio di soccorso
e prevenzione valanghe*

Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, e degli impianti a fune nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per:

a) la sicurezza attraverso il monitoraggio e il distacco artificiale delle valanghe quali: osservatore nivologico, operatore del distacco artificiale di valanghe, assistente al distacco artificiale di valanghe, direttore delle operazioni di distacco artificiale di valanghe e responsabile della sicurezza del distacco artificiale di valanghe.

b) la prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste quali: pattugliatore, soccorritore, e coordinatore di stazione e direttore delle piste, con compiti di prevenzione e sicurezza alle persone e soccorso agli infortunati, nonché, per il soccorso dai soggetti di cui all'art. 39 della legge regionale.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste, di seguito indicato anche Servizio di soccorso o con la sigla SSP, sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

4. Il servizio di prevenzione valanghe è svolto degli operatori di cui al comma 1, lettera a).

Art. 55.

*Abilitazione tecnica degli operatori
del rischio valanghe*

1. L'abilitazione tecnica si consegue attraverso il conseguimento di specifici corsi o requisiti, così identificati per ogni profilo:

a) osservatore nivologico: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2a;

b) assistente al distacco artificiale di valanghe: Corso AINEVA di livello 2, modulo 2b;

c) operatore del distacco artificiale di valanghe: «patentino di fochino», ove necessario, e Corso AINEVA di livello 2 modulo 2b;

d) direttore delle operazioni di distacco artificiale di valanghe: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2C;

e) responsabile della sicurezza del distacco artificiale di valanghe: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2d;

f) progettista di Sistemi di difesa da valanga passivi e/o attivi con titolo di studio di ingegnere, geologo, dottore forestale e corsi AINEVA di livello 3 aventi a tema l'abilitazione all'utilizzo dei software RAMMS (*Rapid Mass Movement Simulation*) e AVALID (SL-LD) e la redazione delle «Perizie di interferenza valanghiva».

g) progettista del P.G.R.V.: requisiti di cui al punto f).

2. In alternativa ai corsi AINEVA possono essere riconosciuti anche titoli equipollenti di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere.

Art. 56.

*Zone destinate specifica attività all'interno
delle aree sciabili attrezzate*

1. Nelle aree sciabili attrezzate, il gestore può prevedere delle zone destinate alla pratica di una specifica attività:

a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica di attività con specifici attrezzi/tavole o tecniche;

b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica con specifici attrezzi/tavole o tecniche;

c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e *snowboard*;

d) percorsi per consentire l'accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal Gestore.

Capo II

PISTE

Art. 57.

Progetto definitivo pista

1. Il progetto di livello definitivo, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport nella zona interessata, alle condizioni climatiche e per gli sport sulla neve anche nivologiche dell'area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;

c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l'individuazione dell'ubicazione della pista in progetto;

d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;

e) descrizioni e schemi di eventuali opere d'arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;


f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato e di illuminazione;

g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal Piano neve di cui all'art. 8 della legge regionale n. 11/2022 ovvero nelle more di attuazione del Piano neve sulla base dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano regolatore comunale, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;

h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l'accertamento dell'esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessare il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;

i) la dichiarazione di immunità dal pericolo di frane e valanghe di cui all'art. 34, durante le stagioni di apertura al pubblico esercizio della pista; qualora questa preveda interventi di difesa, deve essere allegato:

1) il progetto definitivo degli interventi di difesa dal pericolo di dissesto idrogeologico ed in particolare da frane e/o valanghe;



2) il PGRV di cui all'art. 53 e se sono previsti interventi di difesa e/o gestione del pericolo da valanga;

j) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità e/o del piano particolare d'esproprio di cui all'art. 31 della legge regionale n. 11/2022;

k) proposta motivata sulla classificazione della pista;

l) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell'art. 43 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni, qualora non derogabili ai sensi dell'art. 45 della citata legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;

m) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza;

n) il regolamento di pista se la pista costituisce una nuova area attrezzata o è inserita in un'area attrezzata che risulta priva di regolamento di pista ovvero dell'aggiornamento del regolamento di pista dell'area attrezzata in cui si inserisce la nuova pista.

o) dichiarazione che la pista non rientra in una ZPS o in un SIC, ovvero relazione di valutazione d'incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;

p) studio di impatto ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;

q) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale «rendering» delle situazioni più significative.

2. Qualora l'intervento ricada integralmente nel Piano neve di cui all'art. 8 della legge regionale n. 11/2022 gli elaborati di progetto definitivo di cui al comma 1, lettere o), p) e q) sono facoltativi.

3. Il progetto definitivo firmato dal progettista dell'intero intervento e controfirmato dal richiedente.

4. Qualora trattasi di piste di risalita per solo sci da alpinismo queste possono attraversare a raso piste da discesa per gli sport sulla neve solamente nel caso in cui l'immissione nella pista da discesa avvenga a monte, rispetto all'ingresso nel ramo successivo di pista di risalita. La distanza tra immissione ed ingresso al ramo successivo non può essere inferiore a due volte la larghezza media della pista nel tratto compreso tra immissione ed ingresso successivo considerati.

5. Qualsiasi pista di risalita per gli sport sulla neve, che non rientri nel caso di cui al comma 4, non può attraversare a raso una pista da discesa per gli sport sulla neve.

Art. 58.

Regolamento di pista

1. Il regolamento di pista è specifico per ogni area attrezzata dotata di piste ed è redatto dal direttore di pista per le aree sciistiche attrezzate o dal soggetto preposto alla sicurezza individuato dal gestore per le aree attrezzate non sciistiche. Esso è sottoscritto dal direttore di pista e dal gestore.

2. Il regolamento di pista stabilisce:

a) le modalità e gli orari per l'innnevamento artificiale e la battitura delle piste, quando previsti;

b) le modalità per l'apprestamento e la manutenzione degli apprestamenti stagionali di sicurezza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti, recinzioni, materassi, etc.;

c) le modalità per richiedere il temporaneo uso esclusivo di piste per lo svolgimento di sessioni di allenamento o eventi agonistici ovvero per il transito da parte di privati per consentire l'accesso ai propri fondi o il trasporto di clienti e/o merci e/o attrezzature da e per rifugi o posti di ristoro;

d) le modalità per richiedere la battitura di aree contermini alle piste da sci o nelle aree sciabili attrezzate;

e) per l'applicazione dei punti c) e d) il regolamento deve prevedere un atto scritto, sottoscritto dal gestore e dal richiedente, con l'indicazione precisa: del tracciato, del soggetto responsabile ai fini della sicurezza nonché la durata temporale e gli orari consentiti alla concessione d'uso nonché elencare gli oneri a carico del richiedente e gli oneri a carico del gestore; le conseguenze alle violazioni dei precedenti punti a), b) ed e);

g) il fabbisogno del personale operativo di cui all'art. 38 della legge regionale n. 11/2022 nelle varie stagionalità di: manutenzione, apprestamento, esercizio;

h) una scheda per ogni pista indicante: la classificazione, quote altimetriche di partenza e arrivo, dislivello, lunghezza del tracciato, superficie complessive del tracciato, sport ammessi, omologazioni riconosciute, eventuali impianti di risalita che danno accesso alla pista ed impianti di risalita serviti dalla pista, elenco degli apprestamenti di sicurezza, composizione degli impianti di innnevamento ed indicazione dei luoghi in cui sono siti i comandi, descrizione dell'impianto di illuminazione: pali altezza e materiale, numero e tipo di lampade per ogni palo innnevamento ed indicazione dei luoghi in cui sono siti i comandi.

3. Il regolamento di pista deve contenere in forma di allegato:

a) i piani inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;

b) il Piano di gestione del rischio valanghe, se la pista risulta aperta al pubblico nella stagione invernale e sita in area valanghiva;

c) le procedure di sicurezza e soccorso nei confronti degli utenti delle piste da parte dei soggetti indicati dall'art. 39 della legge regionale n. 11/2002;

d) gli ordini di servizio del direttore di pista o dell'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della pista. In particolare il direttore di pista con proprio ordine di servizio può disporre, sotto la propria responsabilità, modifiche agli apprestamenti di sicurezza in difformità dagli elaborati progettuali o di «come seguito».

4. Il regolamento deve essere trasmesso in occasione della sua prima stesura ed in occasione di modifiche o aggiornamenti, all'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della pista, la quale entro so giorni può imporre modifiche e/o integrazioni. Trascorso tale termine, il regolamento è adottato dal gestore con le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'amministrazione.

5. Il regolamento va aggiornato in occasione della realizzazione di nuove piste nell'area attrezzata ed è adottato dal gestore con le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'amministrazione successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento e senza attendere i termini di cui al precedente comma 4.

6. In prima applicazione i gestori delle piste, o delle aree attrezzate, già autorizzate all'apprestamento all'entrata in vigore del presente regolamento hanno io mesi, dall'entrata in vigore, per trasmettere il regolamento ai sensi del precedente comma 4.

Art. 59.

Documenti delle piste

1. Per ciascuna pista devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) l'autorizzazione all'apprestamento o alla modifica della pista;

b) l'autorizzazione all'esercizio;

c) elaborati grafici riportanti il «come eseguito»;

d) documentazione che attesti il titolo posseduto o acquisito sui fondi interessati dall'opera aggiornati;


e) il nominativo del direttore delle piste nominato e corredato dalla dichiarazione dello stesso di accettazione dell'incarico e la documentazione comprovanti la titolarità a svolgere la mansione;

f) il regolamento di pista di cui all'art. 58;

g) copia del contatto di assicurazione previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 40/2021;

h) le disposizioni di esercizio (ordini di servizio del direttore di pista);

i) le disposizioni relative a controlli particolari, eventualmente prescritti dall'Autorità di sorveglianza o dal direttore di pista;



j) le disposizioni per gli utilizzatori della pista (da esporre al pubblico);

k) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e chiusura all'esercizio);

i) comunicazione annuale di incidenti/anomalie;

m) piano di Gestione del rischio P.G.R.V. di cui all'art. 53 qualora l'immunità della pista sia raggiunta in tutto o in parte con l'attuazione dello stesso.

TITOLO V

FORMAZIONE PERSONALE PREPOSTO ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 60.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina le modalità per il rilascio delle abilitazioni al personale operativo degli impianti a fune in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico preposti ai servizi di trasporto nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'abilitazione viene rilasciata a:

- a) Direttore dell'esercizio o responsabile dell'Esercizio;
- b) Capo servizio;
- c) Macchinista;
- d) Agente.

3. Gli impianti regionali sono raggruppati nelle tipologie di funzionalità di cui all'art. 16.

4. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 11/2022, vengono stabilite le mansioni del personale di cui al comma 2 nell'allegato F del presente regolamento.

Art. 61.

Patentino di idoneità

1. A seguito dell'esito favorevole delle selezioni di cui agli articoli 64 e 77, l'Autorità di sorveglianza regionale rilascia all'interessato il patentino di idoneità valido per gli impianti del Friuli-Venezia Giulia, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di imposta di bollo e conforme ad uno dei modelli allegato I, J o L al presente regolamento, per l'espletamento rispettivamente della funzione di direttore dell'Esercizio, responsabile dell'Esercizio o Capo servizio per gli impianti della tipologia di funzionalità richiesta.

2. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria è valido anche per gli impianti di categoria inferiore, tranne per i casi in cui il patentino venga rilasciato per uno specifico impianto regionale come previsto dall'art. 63, comma 1, lettera a), numero 1.3).

3. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di responsabile dell'Esercizio è rilasciato esclusivamente per le categorie C e D ed è valido esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.

4. I patentini rilasciati dagli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (U.S.T.I.F.), o dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sono da considerarsi validi a tutti gli effetti per le relative categorie di impianti della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. I direttori di esercizio o responsabili di esercizio o figure tecniche analoghe per ruolo, già abilitati presso i competenti servizi di altre regioni o province autonome, possono richiedere all'Amministrazione

regionale il rilascio di un patentino valido nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ai fini di tale rilascio e quindi della conferma dell'abilitazione posseduta, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di effettuare un colloquio integrativo.

6. I certificati di idoneità rilasciati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533 del 5 giugno 1985 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri) continuano a valere, secondo quanto di seguito indicato:

a) un certificato di categoria A rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985 è valido per gli impianti della categoria A indicati nel presente regolamento;

b) un certificato di categoria B rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985 è valido per gli impianti della categoria B2 indicati nel presente regolamento;

c) un certificato di categoria C rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985 è valido per gli impianti delle categorie C e D indicati nel presente regolamento.

7. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale richiesto, nel patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di responsabile dell'esercizio va inserita la seguente annotazione: «nello svolgimento della funzione il titolare del presente patentino dovrà essere affiancato da assistente tecnico».

Art. 62.

Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità

1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di direttore dell'Esercizio o di responsabile dell'esercizio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve pervenire, sottoscritta dall'interessato anche digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), all'Autorità di sorveglianza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La regolarizzazione dell'imposta di bollo viene effettuata in modo virtuale, ed è necessario allegare alla domanda la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta dovuta.

2. Nella domanda dovrà essere specificata le tipologie di funzionalità di impianti richiesta e la medesima dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) autocertificazione della residenza;
- c) autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto;
- d) per direttori e responsabili dell'esercizio autocertificazione dell'iscrizione al rispettivo ordine professionale e regolarità relativa ai crediti formativi professionali (CFP) per l'esercizio della professione;
- e) per direttori e responsabili dell'esercizio autocertificazione generale del casellario giudiziale;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- g) certificato medico rilasciato da un medico del servizio di medicina legale delle Aziende per i servizi sanitari o dai soggetti competenti al rilascio della patente di guida, dal quale risulti l'idoneità:

1) per direttori e responsabili dell'esercizio secondo i criteri di cui all'allegato G del presente regolamento;

2) per i Capi servizio dal quale risulti:

- 2.a) la non dipendenza da sostanza psicotrope ed alcool;
- 2.b) l'idoneità per il conseguimento della patente C o in alternativa al certificato copia della patente C in corso di validità;

h) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti di cui alle tipologie di funzionalità di cui all'art. 16, corredato delle relative attestazioni, anche in relazione a quanto richiesto dall'art. 61;



i) eventuale copia del patentino di abilitazione per impianti di categoria inferiore;

j) per i soli candidati per il ruolo di Capo servizio proposta del direttore o responsabili dell'esercizio dalla quale risulta che lo stesso gode della sua fiducia ed è in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l'abilitazione richiesta.

3. I documenti di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* del comma 2 devono avere data non anteriore a sei mesi da quella della domanda.

4. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio ma hanno l'obbligo di affiancamento di un assistente tecnico, devono comunque presentare la autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto,

5. L'Autorità di sorveglianza regionale si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

6. la domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e per gli aspiranti Capo servizio anche dal gestore degli impianti su cui verranno svolte le mansioni.

Capo II

DIMORE DELL'ESERCIZIO E RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

Art. 63.

Requisiti del direttore dell'esercizio e del responsabile dell'esercizio

1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente regolamento e possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti tecnico-professionali:

1) per direttore dell'esercizio di impianti di categoria A, B e B2:

1.1) laurea in ingegneria, conseguita a seguito di corso quinquennale, ed iscrizione all'Ordine degli ingegneri (sezione A);

1.2) per le categorie A e B1 essere in possesso dell'abilitazione per impianti di categoria direttamente inferiore, ovvero rispettivamente B1 e B2 ed un periodo di affiancamento ad un direttore di esercizio in carica su impianti della categoria richiesta di almeno sei mesi;

1.3) per impianti di categoria A di tipo funicolare terrestre, in luogo dei requisiti sopra riportati, è richiesto un periodo di almeno ventiquattro mesi nel corso dei quali sia documentata la partecipazione a prove periodiche previste per l'impianto e ad eventuali interventi salienti riguardanti l'impianto stesso. In tal caso l'abilitazione rilasciata sarà ad ogni modo valida unicamente per lo specifico impianto;

1.4) per la categoria B2 essere in possesso dell'abilitazione per impianti di categoria C ed un periodo di affiancamento ad un direttore di esercizio in carica, su impianti della categoria richiesta, di almeno dodici mesi;

2) per il direttore dell'esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell'esercizio di impianti di categoria C e D:

2.1.) laurea in ingegneria, conseguita a seguito di corso quinquennale, ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica documentata nel settore,

oppure:

2.2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonché esperienza specifica documentata nel settore,

oppure:

2.3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo collegio, nonché esperienza specifica documentata nel settore. Può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla Direzione centrale attività produttive e turismo.

b) Requisiti morali;

1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

2) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

c) Requisiti fisici:

1) età non inferiore a ventuno anni e non superiore a settanta anni;

2) i requisiti fisici indicati nell'allegato G al presente regolamento.

2. È consentito l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'esercizio - con l'obbligo di affiancamento di un assistente tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.

Art. 64.

Accertamento dell'idoneità tecnica

1. Quando sussistono i requisiti stabiliti all'art. 63, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'Esercizio è accertata dall'Autorità di sorveglianza regionale con le procedure indicate nel presente articolo, in particolare:

a) per coloro per i quali non è previsto l'obbligo di affiancamento di un assistente tecnico: colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta che delle altre categorie per le quali è valido il patentino di idoneità richiesto, secondo la classificazione di cui all'art. 61, comma 2;

b) per coloro per i quali è previsto l'obbligo di affiancamento di un assistente tecnico: mediante esami aventi la stessa finalità indicata alla precedente lettera a) ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l'ammissione alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta e l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova orale.

2. Le prove relative all'accertamento dell'idoneità tecnica si svolgeranno sugli argomenti stabiliti nell'allegato H del presente regolamento.

3. L'accertamento dell'idoneità tecnica sarà effettuato davanti ad una commissione, nominata dal direttore dell'Autorità di sorveglianza regionale, e sarà costituita da:

a) un funzionario tecnico o ingegnere/architetto dell'Autorità di sorveglianza regionale, anche con funzioni di presidente;

b) un funzionario regionale anche con funzioni di segretario;


c) tre ingegneri esperti in materia di impianti a fune, di cui uno può svolgere anche le funzioni e di presidente;

4. La data e le sedi d'esame sono stabilite con decreto del direttore dell'Autorità di sorveglianza regionale in relazione al numero delle domande pervenute. Le sedute di esame saranno di norma effettuate nei mesi di maggio e novembre e le domande dovranno pervenire rispettivamente entro i mesi di febbraio ed agosto.

Art. 65.

Conferma di validità del patentino di idoneità

i. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 61 è vincolata alla validità della documentazione di cui alla all'art. 62, comma 2, lettera g), presentata; a tal fine, l'interessato presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo apposita istanza secondo le modalità riportate all'art. 62, comma 1, corredata dai documenti indicati all'art. 62, comma 2, lettere b), e), f) e g) ed una autocertificazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 63 del presente regolamento.



Art. 66.

Sospensione e revoca del patentino di idoneità

1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 65, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di direttore dell'Esercizio o di responsabile dell'esercizio, la Direzione centrale attività produttive e turismo può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.

2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, la Direzione centrale competente provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità.

3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di una nuova visita di revisione.

4. Il patentino d'idoneità si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'art. 65, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del comma 1, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.

5. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità entro il termine di scadenza, la Direzione centrale competente revoca l'assenso o il nulla osta alla nomina di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio e ne dà comunicazione alle società concessionarie interessate.

6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio di un impianto, la Direzione centrale competente, può sospendere la validità del patentino di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa, da effettuare con le medesime modalità indicate all'art. 64.

7. Se, entro il termine di cui al comma 6 e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.

8. In materia di infrazioni si applica la normativa statale prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

9. Le infrazioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 753/1980, compiute da parte del direttore dell'esercizio o del responsabile dell'esercizio e relative alle norme di sicurezza dell'esercizio ovvero le trasgressioni alle prescrizioni impartite dalla Direzione centrale competente, o da organi di livello superiore e accertate mediante processo verbale dai funzionari preposti alla vigilanza, devono essere notificate al contravventore nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dall'accertamento. La Direzione centrale competente può intraprendere iniziative a tutela della sicurezza del trasporto pubblico che possono arrivare fino alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto interessato.

10. A seguito di tre infrazioni notificate - o comunque anche a seguito di una sola segnalazione, in relazione alla gravità dell'infrazione stessa - la Direzione centrale competente ha facoltà di sospendere temporaneamente o, in caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, revocare il patentino di idoneità.

11. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.

Art. 67.

Documentazione per richiedere l'assenso o il nulla osta per la nomina del direttore dell'esercizio o del responsabile dell'esercizio

1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per la nomina del direttore dell'eserci-

zio o del responsabile dell'esercizio di un impianto, il concessionario presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo apposita domanda, come specificato all'art. 62, comma 1 allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:

a) patentino di idoneità, anche in fotocopia autenticata, ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985;

b) copia della lettera con la quale il legale rappresentante del Concessionario nomina la persona proposta direttore dell'Esercizio o responsabile dell'Esercizio per l'impianto di cui trattasi, con l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

c) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di direttore dell'esercizio, di responsabile dell'esercizio, di assistente tecnico, ovvero mansioni equiparabili a queste qualora riconosciute in altre Regioni o Province autonome, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità di cui all'allegato M del presente regolamento;

d) autocertificazione di residenza;

2. La persona proposta come direttore dell'Esercizio per tutte le categorie di impianti, o come responsabile dell'esercizio per gli impianti di categoria D, deve:

a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso;

b) presentare - qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera a) - motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 753/1980.

3. La persona proposta come responsabile dell'esercizio solo per gli impianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso, deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi. È altresì consentito documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato disponga di un domicilio, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto.


Art. 68.

Rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico - Deroghe

1. L'assenso di cui all'art. 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per la nomina del direttore o del responsabile dell'Esercizio, è rilasciato dalla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente regolamento, incluso il nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'Autorità di sorveglianza che comprende il controllo del peso complessivo U.C.I. dichiarato. La medesima Direzione regionale accorda la deroga, eventualmente richiesta dall'interessato, all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

2. La deroga all'obbligo di residenza regionale è accordata - fermi restando i limiti alla pluralità di incarichi di cui all'art. 69 del presente regolamento - tenuto conto delle motivazioni adottate dall'interessato, a condizione che questi abbia la propria residenza anagrafica in una provincia finitima, ancorché appartenente ad altra regione. Situazioni particolari potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze adottate.

3. L'assenso o il nulla osta di cui al comma 1 sono revocati, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 90, comma 3 e 92, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, anche in caso di revoca del patentino di idoneità dell'interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione del patentino di idoneità stesso.



Art. 69.

Pluralità di incarichi di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio

1. La stessa persona può esercitare le funzioni di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio per più impianti, anche se gestiti da concessionari diversi, con le limitazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, agli effetti dell'art. 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

2. La stessa persona che espleta le funzioni di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio può svolgere anche le mansioni di assistente tecnico, con le limitazioni stabilite ai commi 4 e 5.

3. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come direttore dell'esercizio o responsabile dell'Esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un «peso», espresso in «unità convenzionali di impegno» (U.C.I.) e calcolato come risultato del «peso base», assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, moltiplicato per un opportuno coefficiente, secondo quanto di seguito indicato:

a) a ciascun impianto è assegnato il «peso base» indicato nella tabella U.C.I. riportata nell'allegato M;

b) nel caso di concessionari di più impianti, al «peso base» di ciascuno degli impianti ai quali è preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:

1) se tutti gli impianti sono eserciti da una stessa azienda: 0,65;

2) se gli impianti sono eserciti da due o più aziende, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende, indicata a scelta dal preposto direttore dell'esercizio, ed alle altre si applica il coefficiente 0,80.

4. Il «peso» complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come direttore dell'Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di assistente tecnico, non deve superare il limite di 50 U.C.I.

5. Il «peso» complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali può essere preposta la stessa persona come responsabile dell'Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di assistente tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I.

6. Qualora il «peso» complessivo degli impianti eserciti da un'azienda ai sensi del comma risulti maggiore di 40 U.C.I., non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga all'obbligo di residenza del direttore dell'Esercizio, di cui all'art. 68, comma 2.

7. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla Amministrazione regionale per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.

Art. 70.

Sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio

1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del direttore dell'esercizio o del responsabile dell'esercizio di un impianto, per iniziativa del concessionario, per rinuncia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, il concessionario o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta alla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune, almeno novanta giorni prima della cessazione dell'incarico.

2. Comunque, ove il limite di età del direttore dell'esercizio o del responsabile dell'esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite.

3. Può derogarsi dal termine fissato al comma 1 solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o del Concessionario, agli obblighi contrattuali o a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente regolamento.

4. Nell'eventualità di revoca con effetto immediato dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Si determina conseguentemente anche la revoca del nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per gli impianti per i quali è nominato direttore dell'esercizio.

5. Nell'eventualità che la revoca non abbia effetto immediato, l'autorità che dispone la revoca deve fissare altresì il termine temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

6. Entro i termini temporali indicati ai commi 1 e 5, il concessionario deve nominare il nuovo direttore dell'Esercizio o responsabile dell'Esercizio e presentare la documentazione prevista all'art. 67, per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina.

7. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 3, il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'incarico.

8. Salvo casi di forza maggiore, l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante del concessionario, nel quale verbale il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'Esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo.

9. Copia del suddetto verbale viene inviata, entro termini di cui al comma 7, dal concessionario alla Direzione regionale competente.

Art. 71.

Sostituto del direttore o del responsabile dell'esercizio

1. Il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'esercizio nomina, entro novanta giorni dall'incarico, previo benestare del concessionario, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformità con quanto stabilito agli articoli 61, 62, 63 e 64, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.

2. Fatto salvo il benestare del concessionario, la scelta della persona da nominare sostituto del direttore dell'esercizio o del responsabile dell'esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, risponde di tale scelta.

3. Della nomina di cui al comma 1 il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'Esercizio dà tempestiva comunicazione scritta alla Direzione centrale attività produttive e turismo, che ne prende atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.

4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di direttore dell'esercizio o responsabile dell'Esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato con l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.


Art. 72.

Assistente tecnico

1. L'Assistente tecnico, che il Concessionario deve designare ai sensi dell'art. 90, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista, deve possedere l'abilitazione di cui all'art. 61 quanto meno per la medesima categoria, ed età non inferiore a ventuno anni e non superiore a settanta anni.

2. La designazione di cui al comma 1 è subordinata, ai fini della sicurezza, al nullaosta da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo; a tale scopo il concessionario presenta al predetto ufficio apposita domanda, come specificato all'art. 62, comma corredo della seguente documentazione, fornita dall'interessato:

a) patentino di idoneità, di direttore o responsabile dell'esercizio, anche in fotocopia autenticata senza restrizioni in contrasto con la designazione;



b) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio ovvero di assistente tecnico, o mansioni equiparabili a quelle svolte dal direttore dell'Esercizio o dal responsabile dell'Esercizio nelle altre regioni o province autonome, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente regolamento;

c) autocertificazione di residenza.

3. L'interessato deve risiedere nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero in una provincia finitima, appartenente ad altra Regione.

4. Ove, nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il «peso» complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti all'art. 69, comma 3, non deve superare 50 U.C.I. Nel caso in cui l'interessato espleti anche le funzioni di direttore dell'esercizio o di responsabile dell'esercizio, si applicano rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 4 o 5 dello stesso art. 69.

5. Il nulla osta di cui al comma 2 viene comunicato all'interessato e al concessionario.

Art. 73.

Sostituzione dell'assistente tecnico

1. Ai fini della sicurezza, la Direzione regionale competente in materia di impianti a fune può in qualunque momento revocare il gradimento per l'assistente tecnico di un impianto, richiedendone al concessionario la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; contestualmente il medesimo Ufficio attiva le procedure di cui all'art. 66, comma 6.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Direzione regionale competente fissa altresì il termine temporale entro il quale il concessionario deve provvedere alla sostituzione dell'assistente tecnico.

3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell'assistente tecnico per iniziativa del Concessionario, per rinuncia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso, del limite di età fissato all'art. 76, si adotta la stessa procedura indicata all'art. 70 per la sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio.

Capo III

CAPI SERVIZIO, MACCHINISTI, AGENTI DI STAZIONE E DI VETTURA

Art. 74.

Riconoscimento della idoneità

1. Il riconoscimento della idoneità degli aspiranti alle qualifiche di capo servizio, riferito ad ogni singola categoria di impianto di cui all'art. 10, comma 3, avviene tramite esame e conseguente rilascio di patentino da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo.

2. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di macchinisti e agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame, da parte del direttore dell'Esercizio e del capo servizio, oppure dal responsabile dell'Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo alla Direzione centrale competente per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico. Il verbale di esame controfirmato dall'esercente deve essere trasmesso alla Direzione centrale competente.

Art. 75.

Personale addetto all'esercizio di impianti a fune

1. Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell'esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:

a) il capo servizio;

b) il macchinista;

c) l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;

d) un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto.

2. Nel regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente. Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal regolamento di esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.

3. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al Capitolo I2 del decreto dirigenziale del direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il Trasporto pubblico locale n. 337 del 16 novembre 2012 «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 210/2003 non è richiesta la presenza del relativo personale presso l'impianto. Il regolamento di esercizio deve contenere le relative condizioni.

4. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.

Art. 76.

Requisiti del Capo servizio

1. I requisiti richiesti per i Capi Servizio, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:

a) età minima di ventuno anni, età massima di sessantasette anni;

b) capacità psicofisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica italiana del 16 dicembre 1992, n. 495, (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

c) di non essere consumatore abituale di droghe;

d) di non fare abuso di alcool;

e) cittadinanza italiana o comunitaria;

f) l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;


g) per gli impianti delle categorie A e B1 è necessario possedere almeno uno dei requisiti, di seguito specificati:

1) diploma di perito tecnico industriale ed aver maturato almeno tre mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno tre mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;

2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed aver maturato almeno dodici mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno dodici mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;

3) licenza di scuola secondaria di primo grado (*ex* scuola media inferiore) e aver svolto:

3.1) almeno ventiquattro mesi di effettivo lavoro con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;



3.2) almeno ventiquattro mesi di effettivo lavoro con la qualifica di Capo servizio di un impianto di categoria inferiore;

3.3) almeno ventiquattro mesi di effettivo lavoro nella manutenzione o costruzione nello stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;

h) per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la licenza della scuola secondaria di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista di categorie B2 o C.

2. Coloro che sono già in possesso di patentino per impianti di categorie superiori non devono dimostrare il possesso dei requisiti sopraccitati.

3. Per impianti di categoria A, comprese le funicolari terrestri, l'abilitazione rilasciata sarà valida unicamente per lo specifico impianto.

Art. 77.

Accertamento dell'idoneità tecnica del Capo servizio

1. Quando sussistono i requisiti stabiliti dall'art. 62, l'idoneità tecnica per svolgere le funzioni di Capo servizio, è accertata da una commissione composta da due funzionari della Direzione centrale attività produttive e turismo, di cui almeno un ingegnere, con funzioni rispettivamente di segretario e di presidente, e da un ulteriore ingegnere di maturata e comprovata esperienza nel settore degli impianti a fune relativamente alla tipologia di impianto in esame.

2. L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova orale e in una prova pratica. L'esito positivo di ciascuna prova consente al candidato di essere ammesso alla prova successiva. Le prove verteranno sugli argomenti di cui all'allegato K.

3. La prova pratica è sostenuta presso un impianto del Concessionario relativo alla categoria richiesta alla presenza della commissione sopra definita e del direttore di Esercizio.

4. La Direzione centrale competente rilascia al candidato che ha superato l'esame un patentino di idoneità, secondo il modello riportato nell'Allegato legge Sul patentino sono specificati le categorie di impianti per le quali è concessa l'idoneità stessa ovvero gli impianti. Di tale patentino viene rilasciata una copia anche al Concessionario.

5. Sul patentino di cui al comma 4 sono, di volta in volta, annotate le successive abilitazioni alle altre categorie di impianti.

6. Il Concessionario può riproporre i candidati giudicati non idonei per un successivo esame, con le modalità indicate all'art. 62, purché sia decorso almeno un mese dalla precedente prova.

Art. 78.

Estensione dell'idoneità tecnica del Capo servizio

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 288 del 17 settembre 2014, (Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico), il patentino rilasciato dalla Direzione centrale attività produttive e turismo ha validità su tutto il territorio nazionale; viene altresì riconosciuta in ambito regionale l'abilitazione rilasciata dagli U.S.T.I.F., ANSFISA e dalle altre Regioni e Province autonome.

Art. 79.

Conferma dei requisiti fisici del Capo servizio

Il patentino di idoneità ha validità di cinque anni con le seguenti eccezioni:

a) fino alla scadenza della patente C, qualora in possesso del titolare;

b) qualora il richiedente abbia compiuto il sessantesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per il rilascio del patentino esso è valido fino al compimento del sessantacinquesimo anno;

c) qualora il titolare abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età il periodo di validità è di un anno;

d) oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età da parte del titolare il patentino non è più valido.

2. Per il rinnovo della validità del patentino rilasciato, entro il termine di tre mesi prima della data di scadenza quinquennale del patentino, l'interessato deve presentare alla Direzione centrale attività produttive e turismo con le modalità previste dall'art. 62, comma 1 documenti richiesti di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), lettera f), lettera g) ed una autocertificazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 76 del presente regolamento.

3. Qualora tale documentazione non venga presentata nei termini previsti il patentino è sospeso, a partire dalla data di scadenza.

Art. 80.

Sospensione e revoca del patentino del Capo servizio

1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 79, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di caposervizio, la Direzione centrale attività produttive e turismo può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a nuova visita medica di cui all'art. 62, comma 2, lettera g), punto 2), e ne esibisca il risultato entro so giorni.

2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita medica, la Direzione centrale competente provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino.

3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita medica.

4. Il patentino è inoltre sospeso qualora l'interessato non produca i certificati entro le scadenze temporali fissate all'art. 79, ovvero quando l'interessato non produca i certificati medici di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini richiesti.

5. In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza la Direzione centrale competente sospende il patentino.

6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di capo servizio di un impianto, la Direzione centrale competente può sospendere la validità del patentino di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento, da effettuare con le stesse modalità indicate all'art. 77.

7. Se, entro il termine di cui al precedente comma 6 e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.

8. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, la Direzione centrale competente revoca il patentino.

9. In caso di sospensione o revoca del patentino, viene data comunicazione al concessionario e al direttore dell'esercizio o ai direttori dell'esercizio, revocando i relativi nulla osta sugli impianti.

10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.


Art. 81.

Nulla osta alla nomina del capo servizio al concessionario

1. Ai fini del rilascio del nulla osta da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo sull'impianto o sugli impianti alla nomina di Capo servizio, il Concessionario presenta domanda secondo le modalità riportate all'art. 62, comma corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del patentino in corso di validità della persona che si intende nominare solo nel caso sia rilasciato da un U.S.T.I.F., ANSFISA o da altre regioni o province autonome;

b) proposta del direttore dell'esercizio dalla quale risulta che il candidato goda della sua fiducia; e) elenco di tutti gli impianti per i quali il proposto svolge le mansioni di Capo servizio con il relativo peso U.C.I. di cui all'art. 82;



c) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico.

2. Nel caso di primo rilascio la richiesta di nulla osta può essere contestuale a quella del patentino.

Art. 82.

Pluralità di incarichi di Capo servizio

1. Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti gestiti dallo stesso Concessionario.

2. Il capo servizio, che già svolge le sue funzioni per gli impianti di un Concessionario, può svolgere le medesime funzioni per altri concessionari/esercitanti, previo benessere congiunto dei rispettivi concessionari/esercitanti e direttori dell'esercizio. Gli impianti devono essere raggiungibili dal Capo servizio entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a trenta minuti di percorrenza fra gli impianti più distanti.

3. Le funzioni di Capo servizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista in caso di momentanea necessità, purché il macchinista titolare sia prontamente reperibile.

4. Nel caso di impianto isolato, il Capo servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale attività produttive e turismo.

5. Il Capo servizio può raggiungere un massimo di 25 punti U.C.I., in funzione del «peso base» assegnato a ciascun impianto e secondo quanto disposto nell'allegato M al presente regolamento.

Art. 83.

Requisiti del macchinista e dell'agente

1. I requisiti richiesti per i macchinisti e gli agenti sono i seguenti:

a) età minima di 18 anni per tutte le tipologie d'impianti A 1, B1, B2, C e D;

b) capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C, ai sensi del D.P.R. n. 495/1992;

c) cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana;

2. L'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 7 settembre 2008 concernente l'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;

3. L'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

4. Per tutti gli impianti è necessario possedere almeno il titolo di studio di scuola media inferiore.

5. Per impianti di categoria A e di tipo funicolare terrestre l'abilitazione rilasciata sarà valida unicamente per lo specifico impianto.

Art. 84.

Sostituti di Capi Servizio, Macchinisti e agenti

1. L'elenco nominativo del personale dovrà comprendere un numero sufficiente di sostituti abilitati per la stessa categoria di impianti o per l'impianto specifico per assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni. Le sostituzioni devono essere annotate sul libro giornale.

Art. 85.

Sostituzione del Capo servizio

1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Capo servizio di un impianto, per iniziativa del Concessionario, per rinuncia o per raggiungimento dell'interessato del limite di età, l'azienda o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta alla Direzione centrale attività produttive e turismo almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina nazionale ed europea del settore di riferimento.

Art. 87.

Disposizioni finali

1. Gli allegati possono essere modificati con decreto del direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo nel caso di sopravvenute esigenze tecniche o di adeguamento normativo.


Art. 88.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00138



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 5 2 7 *

€ 4,00

